

GENERE, SOGGETTIVITÀ, DIRITTI · 5

LE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E SULL'IDENTITÀ DI GENERE

a cura di Elettra Stradella



PISA
UNIVERSITY
PRESS

A guardia della Norma. L'omo-bi-transfobia nella prospettiva di una pedagogia *queer*

GIUSEPPE BURGIO

SOMMARIO: 1. Omofobia, omofobie, eterosessismo? - 2. Gayfobia, lesbofobia, bifobia, transfobia... - 3. Il dispositivo discriminatorio. - 4. Maschilità + eteronormatività. - 5. Tutt* complici? - 6. Per una pedagogia *queer*.

Le discriminazioni fondate sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale sono un tema oggi piuttosto frequentato dalla letteratura pedagogica in Italia¹, ma solo in relazione alla Scuola. L'Università è stata tradizionalmente considerata esente da queste dinamiche perché, non essendo la frequenza alle lezioni generalmente obbligatoria – e comunque non essendo quotidiana e prolungata com'è a scuola – l'organizzazione della didattica difficilmente crea dinamiche di gruppo visibili. La maggiore età degli student*, poi, faceva presumere una maturità del sé consolidata, non avente quindi la necessità di dirsi attraverso la negazione dell'Alterità, come

¹ Si veda almeno F. Batini, *Comprendere le differenze. Verso una pedagogia dell'identità sessuale*, Roma, 2011; G. Burgio, *Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come formazione alla maschilità*, Milano-Udine, 2012; F. Cambi, *Omofobia a scuola. Una classe fa ricerca*, Pisa, 2015; A. Fiorucci, *Omofobia, bullismo e scuola. Atteggiamenti degli insegnanti e sviluppo di pratiche inclusive a sostegno della differenza*, Trento, 2018; S. Maltese, *Traiettorie "underground" della formazione. Sentieri pedagogici nelle storie di vita degli adolescenti omosessuali*, Milano, 2017.

spesso accade nell'adolescenza. In realtà, entrambi questi presupposti non risultano suffragati da evidenze empiriche, anche per la limitata attenzione posta dalle discipline pedagogiche tanto alla didattica nelle aule universitarie quanto alle dinamiche relazionali che le abitano. Sarebbe tuttavia ingenuo (in assenza peraltro di motivazioni fondate su indagini empiriche) pensare che l'Università possa essere l'unico spazio dove siano assenti quelle discriminazioni che sappiamo agire in modo diffuso nella società. Affrontare questo tema significa, al contrario, trattare l'Università come tutti gli altri spazi sociali, ma necessita di nuovi, specifici percorsi di indagine.

Preliminare a ciò, però, appare la necessità di definire chiaramente il tipo di discriminazione di cui discutiamo. Intendo allora proporre, di seguito, un'interpretazione che accorpa in un unico quadro concettuale le discriminazioni che generalmente vengono considerate manifestazioni di differenti forme di pregiudizio: omofobia, eterosessismo, bifobia, transfobia... A integrazione di quest'interpretazione, avanzo un'ipotesi relativa al collante che tiene assieme, in un tutto organico, queste forme di pregiudizio. A partire dalla tradizione dei *Men's Studies*, individuo tale collante in una precisa configurazione eteronormativa della maschilità. A completamento del percorso argomentativo, proporrò infine alcuni spunti teorici utili nella prospettiva della (auspicata) costruzione di una pedagogia *queer*.

1. Omofobia, omofobie, eterosessismo?

Per definire le discriminazioni fondate sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale intendo prendere le mosse dalla decostruzione dei vari modi in cui generalmente le intendiamo.

Il primo termine con cui confrontarsi è sicuramente *omofobia*, che – etimologicamente – esprime una “paura” della sessualità agita

tra persone dello stesso sesso. Fu Weinberg a coniare il termine per definire il timore irrazionale di trovarsi in luoghi chiusi con persone omosessuali e la paura di poter essere considerati tali². In questa definizione, *fobia* – che non appare da intendersi nel suo significato clinico ma in una più vasta accezione culturale – rimanda comunque a una patologizzazione dell'individuo, oscurando quella dimensione sociale che in realtà – come cercherò di mostrare – è costitutiva dell'omofobia. Appare poi impreciso definire l'omofobia come la paura della “sessualità tra uguali” (come suggerito dal prefisso *omo-*) se pensiamo, ad esempio, che l'interazione tra donne nella produzione pornografica per eterosessuali non è ritenuta disgustosa ma, evidentemente, eccitante. Di conseguenza, sono state avanzate critiche puntuali nei confronti del concetto di omofobia, perché non adeguato a comprendere il pregiudizio specifico contro le lesbiche e perché pone il suo *focus* sugli uomini gay, rendendo difficile nominare l'oppressione delle altre minoranze sessuali³.

Nonostante questa focalizzazione effettivamente limitata ad alcuni soggetti, l'omofobia si dispiega su una pluralità di piani: «1) *personale*, che riguarda i pregiudizi individuali verso gay e lesbiche; 2) *interpersonale*, che si manifesta quando le persone traducono in comportamenti i loro pregiudizi; 3) *istituzionale*, che si riferisce alle politiche discriminatorie delle istituzioni (governo, aziende, organizzazioni religiose o professionali ecc.); 4) *sociale*, che si esprime attraverso i comuni stereotipi su gay e lesbiche e l'esclusione di questi dalle rappresentazioni culturali collettive»⁴.

² G. Weinberg, *Society and the Healthy Homosexual*, New York, 1972.

³ C. Rinaldi, *Analizzare ed interpretare l'omofobia: eterosessualizzazione, costruzione delle maschilità e violenza anti-omosessuale*, Milano-Udine, 2012a, 125.

⁴ V. Lingiardi, *Citizen gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale*, Milano, 2007, 46.

Secondo alcuni interpreti, tuttavia, il sistema di credenze e stereotipi omofobici produce una discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, con l'effetto di svalutare gli stili di vita omosessuali rispetto a quelli eterosessuali. Tra gli obiettivi dell'omofobia ci sarebbe cioè il mantenimento di uno specifico privilegio, che premia l'eterosessualità⁵. Per questo motivo, si preferisce spesso a *omofobia* il termine *eterosessismo*: «un sistema ideologico che nega, denigra e stigmatizza ogni forma di comportamento, identità, relazione o comunità non eterosessuale»⁶. Tale scelta terminologica appare opportuna perché, mentre il primo termine indica una disposizione personale ed individuale, il secondo si riferisce a una subordinazione istituzionalizzata che non colpisce peraltro solo i gay, ma anche lesbiche e bisessuali⁷. Con *eterosessismo* vengono infatti sottolineate le dimensioni sociali e culturali, pubbliche o private, di una discriminazione imperniata sulla dicotomia eterosessualità/omosessualità, nella quale l'eterosessualità gode di privilegi di posizione⁸. Questa dinamica attraversa le istituzioni sociali, le agenzie educative, i mass-media, i luoghi di lavoro, le strade, l'ambito domestico, fino a coinvolgere persino le chiacchiere banali che si scambiano sul bus... Il meccanismo dell'eterosessismo è infatti riprodotto, in maniera molecolare, attraverso stereotipi e pregiudizi quotidiani⁹. L'eterosessismo, tuttavia, appare soltanto la punta emersa di un iceberg, fondandosi su elementi più sommersi, che provvedono a sostenerlo: eterocentrismo ed eteronormatività.

⁵ *Ivi*, 45.

⁶ *Ivi*, 47.

⁷ C. Rinaldi, *Analizzare ed interpretare l'omofobia: eterosessualizzazione, costruzione delle maschilità e violenza anti-omosessuale*, cit., 123-124.

⁸ *Ivi*, 125.

⁹ G. Prati, L. Pietrantoni, *Omosessualità e omofobia oggi*, Napoli, 2009, 12.

Con *eterocentrismo* si indica la centralità culturale che l'eterosessualità ha nella società, come norma non imposta, ma consuetudinaria e visibile, come riferimento mentale abituale e dominante¹⁰. Presumere che uno sconosciuto sia eterosessuale senza avere alcuna informazione su di lui, chiedere alla propria nipote “ce l'hai il fidanzato?” senza porsi il problema se sia una domanda adeguata, sono banali esempi della scontata centralità che l'eterosessualità ha nel nostro orizzonte socio-culturale. La parola *eteronormatività* si riferisce invece all'imposizione dell'eterosessualità come norma, come unico orientamento sessuale culturalmente e socialmente legittimato¹¹. A livello sociale essa si esprime, ad esempio, attraverso la contrapposizione tra l'eterosessualità – che (grazie alla possibilità della riproduzione biologica) fonda famiglie “naturali” e costituisce la base della società – e ogni altra forma di sessualità (caratterizzata dalla sterilità e da una libido debordante e disordinata). L'eteronormatività – infatti – non si esprime solo come divieto dell'omosessualità, dato che un'eterosessualità corretta possiede altre caratteristiche: la monogamia, la possibilità della procreazione come orizzonte simbolico, una dimensione duale (escludendo, quindi, il poliamore), la dimensione privata (quindi, senza spettatori e in luoghi chiusi), un'età che non sia troppo tenera né troppo avanzata e con partner che appartengano alla stessa generazione, l'astensione da *dildo*, *feticci*, *sex dolls*, *pornografia*¹²... Soprattutto, l'eterosessualità deve essere stabile e coerente, distinguendosi così dalla bisessualità¹³. L'eteronormatività, insomma, differenzia l'eterosessualità dal

¹⁰ V. Lingiardi, *Citizen gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale*, cit., 124.

¹¹ *Ivi*, 124.

¹² E. Ruspini, M. Inghilleri, *I confini della sessualità tra pratiche discorsive stabilizzanti ed esperienze individuali*, Milano, 2011, 14.

¹³ G. Burgio, *L'indicibile maschilità. Comportamento bisessuale e identità virile*, Padova, 2015.

suo esterno, dalla non-eterosessualità, ma al contempo norma – al suo interno – il campo dell’eterosessualità corretta. È tuttavia solo fondandosi su eterocentrismo ed eteronormatività che può poi darsi l’eterosessismo, che costituisce – dei primi due – la traduzione in concreto comportamento discriminatorio.

Nonostante la differenza tra omofobia ed eterosessismo, è invalso l’uso del primo termine per indicare anche le caratteristiche espresse dal secondo. Welzer-Lang, ad esempio, tratta i due termini come fungibili, definendo l’omofobia una forma di sessismo contro le persone che hanno un orientamento sessuale non eterosessuale, sulla base della convinzione che solo l’eterosessualità è “normale e naturale”¹⁴.

2. Gayfobia, lesbofobia, bifobia, transfobia...

L’omofobia (termine predominantemente usato nel contesto italiano) si articola, ovviamente, a seconda del genere delle sue vittime: abbiamo cioè una gayfobia e una lesbofobia.

Se l’omofobia costituisce un’*avversione* per i rapporti tra persone dello stesso sesso, esiste però – nella gayfobia – una connotazione specifica: una sorta di *disgusto*, riferito in modo particolare alla sessualità anale (che viene associata esclusivamente ai gay). Secondo Nussbaum, «ciò che ispira disgusto è tipicamente il pensiero maschile dell’omosessuale uomo, in quanto analmente penetrabile. Il pensiero del seme e delle feci che si mischiano all’interno del corpo di un uomo è una delle idee più disgustose che si possano immaginare agli occhi di quei maschi per cui l’idea della non penetrabilità costituisce un confine sacro che protegge dalla sporcizia,

¹⁴ D. Welzer-Lang, *Maschi e altri maschi. Gli uomini e la sessualità*, Torino, 2006, 215.

dal fango e dalla morte»¹⁵. La gayfobia è cioè caratterizzata – in primo luogo – dal disgusto per il ruolo sessuale ricettivo assunto da un uomo, ed esprimerebbe – più precisamente – quella che potremmo dire (u)omofobia: la paura maschile di essere sottomesso a un altro uomo, di essere messo “sotto” da un altro uomo. Secondo Bourdieu, una caratteristica del sistema simbolico maschile sarebbe infatti una descrizione del rapporto sessuale come rapporto di potere, una rappresentazione della penetrazione come dominio¹⁶. Connesso a questo orizzonte simbolico è, probabilmente, anche quel disgusto che gli uomini eterosessuali generalmente hanno per il contatto con lo sperma di altri uomini, percepito come impuro e contaminante¹⁷.

A corollario della gayfobia stanno i diffusi pregiudizi sui gay, che riguardano una loro sensibilità artistica e “femminile”, una volubilità caratteriale (un’instabilità “isterica”), un’incapacità a sostenere il conflitto fisico e a impegnarsi in sport aggressivi, un’accentuata promiscuità sessuale (collegata a un’incapacità di impegno sentimentale), un atteggiamento predatorio nei riguardi di tutti gli uomini indistintamente¹⁸.

Se gayfobia e lesbofobia condividono lo stigma di stampo omofobico, le peculiari manifestazioni della prima differiscono però da quelle della seconda. Il pregiudizio associa infatti alle donne omosessuali un aspetto fisico sgradevole, uno scarso istinto materno, l’attitudine agli sport aggressivi, l’odio verso gli uomini, un carat-

¹⁵ M.C. Nussbaum, *Nascondere l’umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, Roma, 2005, 141-142.

¹⁶ P. Bourdieu, *Il dominio maschile*, Milano, 1998, 139.

¹⁷ C. Rinaldi, *Analizzare ed interpretare l’omofobia: eterosessualizzazione, costruzione delle maschilità e violenza anti-omosessuale*, cit., 144.

¹⁸ G. Burgio, *Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come formazione alla maschilità*, cit., 134-135.

tere duro e l'incapacità narcisistica di stabilire solide relazioni affettive. A fare problema col lesbismo appare, tuttavia, soprattutto la marginalizzazione del ruolo del pene nel rapporto erotico, il fatto di minare il privilegio simbolico che il membro maschile ha nella nostra società falloocratica: proprio ciò rende specifico questo tipo di omofobia ai danni delle lesbiche¹⁹. Il fallocentrismo associa infatti al pene ogni attività erotica possibile e, data l'assenza del membro maschile, la sessualità tra donne non è considerata "vero sesso". L'amore tra donne non viene, così, riconosciuto nella sua differenza e specificità, ma letto come gioco erotico preliminare al vero sesso eterosessuale (come si mostra spesso nella pornografia per uomini etero).

Il dispositivo che sto disegnando ha anche un'altra dimensione, costituita dal pregiudizio verso le persone dal comportamento bisessuale: la bifobia. Oltre al pregiudizio causato dalle attività omosessuali – che i/le bisessuali condividono con le vittime di gay/lesbofobia – è presente nella bifobia anche l'avversione per persone che appaiono non rispettare i confini tra gli orientamenti sessuali²⁰. Quella che sarebbe, in realtà, una possibilità ambivalente viene descritta come "ambiguità", immaturità o falsa coscienza. Una recente ricerca mostra come persino i/le giovani – nonostante vivano in una società sempre più tollerante verso l'omosessualità – si rapportano in modo negativo alla bisessualità, adottando strategie diverse: ignorandola, descrivendola come una fase di passaggio, svalutandola simbolicamente... Per essere riconosciuti come *veri* bisessuali bisogna allora aggirare queste strategie, riuscendo a dimostrare: 1) un'attrazione di intensità assolutamente uguale verso entrambi i sessi, dato che la preferenza per un sesso o per l'altro

¹⁹ Cfr. *Le cinque giornate lesbiche in teoria*, a cura di L. Borghi, F. Manieri, A. Pirri, Roma, 2011.

²⁰ Ho, *Trans-Sexuality: Bisexual Formations and the Limits of Categories*, in *Journal of Gender Studies*, 2004, 7, 2-3.

farebbe ricadere il soggetto entro l'eterosessualità o l'omosessualità, 2) un numero di esperienze omosessuali bastevoli a rimettere in discussione un'eterosessualità attribuita di *default* per le donne e, per gli uomini, un numero di rapporti eterosessuali che eviti di poter essere considerati “gay che stanno scoprendo se stessi”, 3) il mantenimento di un'identificazione equanimamente rivolta verso entrambi i sessi e stabile negli anni, per dimostrare che non si stava cercando di “attirare l'attenzione”, di “rendersi interessante”²¹. A differenza dell'omofobia, infatti, la bifobia mette in dubbio l'esistenza stessa dell'oggetto della sua avversione!

Peculiarità specifica delle persone bisessuali è che costituiscono un gruppo discriminato sia da molt* eterosessuali (per i quali il comportamento bisessuale è originato da una viziosa ricerca del piacere) sia da molt* omosessuali (per i quali la bisessualità semplicemente non esiste, ma è solo un modo per camuffare la propria omosessualità e per non assumersi la responsabilità sociale della visibilità gay). Per quest'ultimo motivo, la bisessualità sconta una sostanziale invisibilità e una mancanza di riconoscimento anche all'interno della piattaforma rivendicativa del movimento LGBT (lesbico, gay, bisessuale, *transgender*).

Sembra invece acquisire oggi maggiore visibilità, all'interno dello stesso movimento, la soggettività *transgender*, ed essere tematizzata in modo crescente la transfobia. Quest'ultima nasce innanzitutto dalla scarsa conoscenza sociale di cosa sia il transgenderismo. La diffusa confusione tra i concetti di genere e orientamento sessuale, infatti, produce spesso il mancato riconoscimento della specificità *transgender*, interpretata a volte come forma radicale di

²¹ M. Alarie, S. Gaudet, «*I Don't Know If She Is Bisexual or If She Just Wants to Get Attention*»: *Analyzing the Various Mechanisms Through Which Emerging Adults Invisibilize Bisexuality*, in *Journal of Bisexuality*, 2013, 13-2, 205-206.

omosessualità, come condizione (ad esempio) di un uomo talmente omosessuale da farsi donna²². Conseguenza di quest'ignoranza è la difficoltà a considerare che le persone *transgender* possono invece essere eterosessuali, omosessuali o bisessuali.

Tale ignoranza è amplificata da una mancanza di riconoscimento nei contenuti trasmessi dal sistema d'istruzione e dalla rappresentazione superficiale e parodistica offerta dai mass media, e produce una – a volte drammatica – impreparazione dei servizi (sanitari e non solo) ad accogliere le specifiche richieste delle persone *transgender*. Il pregiudizio transfobico si dispiega come paura, disgusto e odio verso le persone che non risultano conformi alle aspettative sociali legate al genere. È insomma l'ambiguità percepita, il mancato rispetto dei confini tra i generi a originare la transfobia, che colpisce quindi *transgender* (in primo luogo) ma anche *cross-dresser*, o semplicemente chi non aderisce a un modello di genere stereotipato, come uomini "effeminati" o donne "mascoline"²³.

A fondamento della transfobia c'è il *genderismo*: una forma di pregiudizio che afferma che esistono solo due generi, basati sulla biologia, che non possono essere modificati, e ciò che da questo binarismo si differenzia è quindi malato, deviante, perverso²⁴. Una chiara manifestazione di genderismo è quella del movimento che si definisce (paradossalmente) "no-gender", il quale ritiene che il genere debba seguire, come un destino naturale, il sesso anatomico²⁵. Fondando il genere sul sesso anatomico, stabilendo un nesso

²² G. Burgio, *I margini del desiderio. Transgenderismo e immaginario erotico maschile*, in *Paideutika*, 2016, XII-24.

²³ D. Di Ceglie, *Lo sviluppo atipico dell'identità di genere*, Roma, 2015.

²⁴ B. Santoni, *La questione «trans»*, Napoli, 2009, 105.

²⁵ S. Garbagnoli, *Against the Heresy of Immanence: Vatican's 'Gender' as a New Rhetorical Device Against the Denaturalization of the Sexual Order*, in *Religion & Gender*, 2016, 6-2, 187-204.

indissolubile tra i due piani, il genderismo produce indirettamente – accanto alla transfobia – un altro tipo di discriminazione, che colpisce le persone intersessuali.

Nella nostra società, i genitali sono considerati “segni” essenziali dell’appartenenza di genere²⁶. La legge italiana, ad esempio, permette la rettifica del sesso anagrafico delle transessuali solo dopo la modificazione dei loro genitali²⁷. La differenza culturale più pervasiva nelle società occidentali è allora non solo quella tra uomo e donna (il genere), ma anche quella tra maschio e femmina (il sesso) e l’esistenza di bambin* intersessuali diventa di conseguenza un problema sociale e culturale, che la nostra società risolve attraverso i trattamenti farmacologici e la modificazione chirurgica dei genitali. In un sistema culturale centrato sulla dualità maschio/femmina, chi infatti – con la sua mera esistenza – nega la polarizzazione non può essere accettato* e, alla negazione attraverso la tecnologia sanitaria, si aggiunge una totale invisibilità legislativa e sociale²⁸. Il genderismo che abbiamo descritto, allora, ha come fondamento un interdetto culturale relativo all’esistenza delle persone intersessuali, interdetto che è socialmente condiviso, considerato ovvio e talmente radicato da non essere visibile (spesso neanche alle scienze sociali) e non aver nemmeno un nome specifico.

Insomma, tanto il transgenderismo quanto l’intersessualità – esprimendo un *continuum* all’interno del sistema sesso/genere – mostrano, su piani differenti ma paralleli, la difficoltà di porre la dimensione biologica dei sessi a fondamento dei ruoli sociali di genere, come vorrebbe invece il genderismo.

²⁶ C. Rinaldi, *Generi e sessi non normativi. Riflessioni e prospettive di ricerca nell’analisi sociologica*, Napoli, 2012b, 182.

²⁷ *Ivi*, 185.

²⁸ M. Balocchi, *Fuori binario. Dall’ermafroditismo ai “disturbi dello sviluppo sessuale”*, in *Zapruder*, 2012, 29, 76-84.

Oltre a riaffermare la logica del binarismo di genere ai danni delle persone *transgender*, oltre a impedire la pensabilità stessa dell'esistenza di persone intersessuali, il genderismo – tuttavia – sta in realtà alla base dell'intero panorama che sto cercando di disegnare, poiché attraversa in modo trasversale anche gayfobia, lesbofobia e bifobia.

L'odio per “il sesso tra uguali” deve infatti basarsi sulla possibilità di distinguere con certezza tra maschi e femmine. Il genderismo costituisce insomma un indispensabile supporto dell'omofobia perché riafferma la rigidità della dicotomia maschio-femmina posta a fondamento dell'eterosessualità, descritta come tendenza erotica verso l'*altro* sesso, verso il sesso *opposto*. E ciò vale tanto a livello anatomico quanto a quello socioculturale: secondo Lingiardi e Vassallo, «una componente importante delle omofobie [...] si connette alla preoccupazione per un disordine, qualcosa di “fuori posto”, una sorta di disagio all'idea (errata) che le omosessualità implicino qualcosa di “femminile” negli uomini e di “maschile” nelle donne»²⁹. Un fondamento psicologico dell'omofobia consiste, infatti, proprio nella necessità di questa polarizzazione³⁰ e, come sappiamo, l'aggressività omofobica colpisce principalmente uomini “effeminati” o donne “mascoline”, quelle persone – cioè – che non esprimono una chiara polarizzazione tra i generi³¹.

Ovviamente, la netta distinzione tra i generi è essenziale anche per poter fondare la bifobia, dato che l'oggetto stesso della sua avversione – la bisessualità – si caratterizza proprio per “non fare distinzione” tra il genere, maschile o femminile, del proprio oggetto sessuale. La bisessualità si caratterizza, insomma, per il mancato

²⁹ V. Lingiardi, N. Vassallo, *Classificazioni sospette*, Milano, 2011, 21.

³⁰ V. Lingiardi, *Citizen gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale*, cit., 65.

³¹ C. Rinaldi, *Sesso, sé e società*, Milano, 2016, 237-238.

rispetto della dicotomia tra gli orientamenti sessuali, così come il transgenderismo si caratterizza per il mancato rispetto della dicotomia tra i generi, e come l'intersessualità esprime un *continuum* tra sessi che si vogliono invece dicotomici.

3. Il dispositivo discriminatorio

Da questa mia descrizione, emerge la rappresentazione di un dispositivo discriminatorio complesso, che comprende una serie di prese di posizione:

1. il rifiuto dell'esistenza di rapporti sessuali e sentimentali tra persone dello stesso sesso anatomico;
2. il bisogno di una rigida complementarità erotica: attivo (maschile) *vs.* passivo (non-maschile);
3. il conseguente disprezzo della "passività" sessuale (associata ai gay e alla "femminilità");
4. il fastidio per l'assenza del pene (e di un complementare ruolo ricettivo femminile) nei rapporti lesbici;
5. il bisogno di una differenziazione netta tra etero- e omosessualità, considerati orientamenti coerenti, stabili e reciprocamente alternativi;
6. l'impensabilità di corpi non chiaramente differenziati dal punto di vista del sesso anatomico;
7. l'avversione verso l'indifferenziazione tra i generi (reale o percepita sulla base di una concezione stereotipica).

Tali elementi si rafforzano vicendevolmente e non sono quindi elencati in modo gerarchico, ma solo secondo l'ordine arbitrario seguito dalla mia argomentazione.

Il dispositivo che ne emerge produce effetti precisi: considera devianti e patologici i comportamenti e i soggetti che si pongono al di fuori dei confini dell'eteronormatività, induce una sensazione di disagio, disgusto o odio nei confronti delle persone LGBT e, infine,

ne sostiene e giustifica la discriminazione istituzionale. Non tutti questi piani, tuttavia, devono essere necessariamente coerenti tra di loro: un individuo, pur a favore dei diritti delle persone *transgender*, potrebbe ad esempio reagire in modo negativo all'interazione personale con loro o, al contrario, una persona che "ha molti amici gay" potrebbe opporsi al riconoscimento dei loro diritti³². Lungi dal costituire il problema intrapsichico di una personalità patologicamente rigida, quello che ho disegnato è un dispositivo sociale, talmente pervasivo da risultare quasi invisibile a chi non ne subisce le conseguenze, venendone vittimizzato*.

Tenendo conto della sua articolata complessità, possiamo riferirci a questo dispositivo unificato con il neologismo di *queerfobia*, che – al vantaggio delle sintesi – aggiunge la possibilità di tenere insieme forme diverse di pregiudizio ed esclusione senza porle in un ordine gerarchico e senza oscurare i vari posizionamenti che la loro intersezione produce.

A questo punto, bisogna però chiedersi: cosa costituisce il collante della queerfobia? Chi è il soggetto sovrano di questo complesso dispositivo di esclusione? Quale soggettività viene inclusa, protetta e valorizzata da questa panoplia di pregiudizi?

Per la letteratura scientifica è assodato che sono principalmente i maschi ad avere posizioni eterosessiste, a mostrare reazioni aggressive verso persone percepite come LGBT e ad esprimere la necessità del mantenimento dei ruoli di genere tradizionali³³. Più precisamente, sono gli uomini eterosessuali³⁴. È allora verso questa soggettività che dobbiamo volgere lo sguardo.

³² V. Lingiardi, N. Vassallo, *Classificazioni sospette*, cit., 18.

³³ C. Rinaldi, *Sesso, sé e società*, cit., 237-238.

³⁴ M. Graglia, *Omfobia. Strumenti di analisi e di intervento*, Roma, 2012, 27.

Sebbene sia, senza dubbio, l'identità sessuale rappresentata in modo maggioritario nella società, l'eterosessualità appare sotto-rappresentata negli studi, rispetto agli altri orientamenti sessuali: è infatti considerata ovvia, autoevidente, "normale" e non necessitare quindi di spiegazioni. Quella maschile, in particolare, è accomunata *sic et simpliciter* al maschilismo, descritta come incapace di autoriflessione, autocentrata, fallica, attiva e penetrativa, impenetrabile (in tutti i sensi), protagonista indiscussa dell'eteronormatività³⁵. Accanto a questa sua forma "ortodossa" – che ha gravi responsabilità nei confronti delle donne, delle forme inferiorizzate di maschilità, delle persone *transgender* – esistono però altre forme di maschilità eterosessuale "eterodosse", che in qualche modo trasgrediscono l'eteronormatività. Il dispositivo di esclusione che ho disegnato non si impernia, allora, sull'eteromaschilità *tout court* ma sulla sua forma egemonica, armata e posta a guardia della Norma³⁶.

Avendo escluso le ipotesi che fanno di quell'articolata forma di avversione che è la queerfobia un semplice comportamento individuale, e avendola piuttosto riconosciuta come fortemente embricata con dinamiche sociali articolate attorno all'eteromaschilità egemonica, bisogna a questo punto chiedersi: a quali bisogni risponde tale dispositivo? Quali finalità persegue? Qual è la posta in gioco che produce il suo dispiegamento?

³⁵ C. Beasley, *Libidinal Heterodoxy: Heterosexuality, Hetero-masculinity, and "Transgression"*, in *Men and Masculinities*, 2015, 18-2.

³⁶ Sulle varie forme di eteromaschilità, vedi V. Fidolini, *Fai l'uomo! Come l'eterosessualità produce le maschilità*, Milano, 2019.

4. Maschilità + eteronormatività

La negazione delle forme non-eterosessuali di desiderio appare funzionale al mantenimento della dicotomia gerarchizzata tra uomini e donne. Secondo Butler, infatti, «l'eterosessualità obbligatoria non solo rafforza la condizione normativa dell'eterosessualità, ma implementa anche l'ordine normativo *all'interno* dell'eterosessualità»³⁷.

Nell'ottica dei *Men's Studies*, inoltre, «si può affermare che l'omofobia svolge, essenzialmente, due funzioni. Essa è contemporaneamente un regolatore dei rapporti patriarcali con l'altro genere, perché esalta una mascolinità ortodossa e aggressiva, e un codice di comportamento che mantiene i rapporti fra uomini entro limiti ben definiti, oltre i quali si percepisce una sfida alla stessa identità maschile e all'equilibrio del potere»³⁸. Attraverso omofobia, gayfobia, lesbofobia, si costruisce allora un modello preciso di maschilità, grazie a una forma di controllo sociale che si esercita su tutti gli uomini, fin dai primi anni. I maschi devono mostrarsi virili, competitivi, forti, dominanti, altrimenti rischiano di essere considerati “femminucce” e assimilati agli omosessuali. La queerfobia costringe gli uomini ad adottare, con le buone o con le cattive, i codici virili dell'eteromaschilità egemonica³⁹.

In questo panorama, alcuni comportamenti o atteggiamenti gay possono essere visti come minacce al nesso esistente tra mascolinità e potere⁴⁰. Al potere è infatti legato il disgusto, caratteristico della gayfobia, per la “passività” sessuale: alla penetrazione è associata

³⁷ J. Butler, *Melanconia di genere/identificazione rifiutata*, Milano, 2006, 35.

³⁸ S. Bellasai, *Mascolinità e relazioni di genere nella cultura politica comunista (1947-1956)*, Roma, 2000, 269.

³⁹ D. Welzer-Lang, *Maschi e altri maschi. Gli uomini e la sessualità*, cit., 219.

⁴⁰ A. Giddens, *Sociologia*, Bologna, 1994, 204.

una ruolizzazione di genere che rende disprezzabile l'uomo che si fa penetrare, perché così facendo rinuncia al privilegio della virile impenetrabilità e si pone nella posizione della "femmina". Il ruolo ricettivo demascolinizza un uomo, lo rende una "mezza-femmina" (come vengono spesso definiti i gay). Causa ed effetto insieme di questa associazione col femminile è il fatto che la "passività" è pensata in una relazione dicotomica e gerarchica con il ruolo "attivo", e viene connotata dall'idea di sottomissione, di dominio subìto, di "servizio" prestato. In modo parallelo, allora la lesbofobia attacca quelle donne che appaiono sottrarsi al ruolo – complementare a una virile "attività" – di disponibilità al servizio sessuale, vivendo invece una sessualità che – abbiamo visto – addirittura minaccia il fallocentrismo, poiché non riconosce al fallo il ruolo di perno della sessualità *tout court*. Puntelli necessari di questa concezione – infine – sono anche genderismo e bifobia, dato che ovviamente l'egemonia maschile non è che la conseguenza di un'egemonia eteronormativa che definisce rigidamente (e in modo complementare) il maschile e il femminile, rendendo fissi (in particolare per gli uomini) i ruoli sessuali.

Le dinamiche sociali che ho descritto non possono però non trovare un rispecchiamento intrapsichico. Secondo Butler, infatti, «poiché le norme di genere eterosessuali producono ideali inavvicinabili, si può dire che l'eterosessualità opera attraverso la produzione regolamentata di versioni iperboliche di "uomo" e "donna". Si tratta per la maggior parte di performance forzate, che nessuno di noi sceglie, ma con le quali noi tutti siamo obbligati a negoziare. Scrivo "obbligati a negoziare" perché il carattere coercitivo di queste norme non sempre le rende efficaci. Esse sono, in verità, continuamente perseguitate dalla loro stessa inefficacia: da qui lo sforzo continuo e angoscioso di stabilire e allargare la

loro giurisdizione»⁴¹. Collegato a questa angoscia è il fatto che in alcuni uomini – e solo in rapporto all’omosessualità maschile – sembra presente qualcosa di simile alla *fobia* di cui parlava Weinberg.

Questa sorta di “panico” – provato da alcuni uomini verso il sesso gay – è spiegato da Sedgwick come effetto dell’interazione tra due diverse dinamiche: da una parte, quell’omosocialità maschile così funzionale al dominio maschilista, quella solidarietà e quel vincolo di potere tra uomini che produce spazi e attività omogeneamente maschili, e – dall’altra – l’ansia, il timore che l’intensità di questo legame omosociale possa “erotizzarsi”, contaminando la virilità pura del soggetto maschile⁴². Per mostrarsi “veri uomini”, gli uomini devono differenziarsi dalle donne (creando ambienti in cui ritrovarsi “tra uomini”: dallo spogliatoio dopo la partita di calcio al bar della piazza del paese) e, contemporaneamente, devono evitare il sospetto che la loro omosocialità sia, anche solo in modo implicito e inconsapevole, inquinata dall’omoerotismo⁴³. L’omofobia funziona come *fobia*, insomma, solo perché la definizione di eteromacchilità prevede che gli uomini siano attratti solo dalle donne (non siano cioè bisessuali) e si comportino come predatori sessuali. Quando un uomo eterosessuale è invece oggetto di un’*avance* omosessuale sente messa in questione la propria maschilità, perché non ricopre più il ruolo (maschile) di chi prende l’iniziativa sessuale ma quello (femminile) di bersaglio. Rifiutando l’approccio omosessuale in modo inequivocabile, pubblico, plateale, o anche violento, l’uomo eterosessuale rivendica la propria maschilità e il

⁴¹ J. Butler, *Corpi che contano. I limiti discorsivi del “sesso”*, Milano, 1996, 179.

⁴² E.K. Sedgwick, *Between Men. Literature and Male Homosocial Desire*, New York, 1985.

⁴³ G. Burgio, *Uomini senza orientamento. Genere maschile e comportamenti sessuali “mediterranei”*, in *About Gender*, 2017, 6-11.

proprio ruolo di “aggressore” (dal latino *adgredior*: avvicinarsi a, abbordare). Omofobia e gayfobia, inoltre, sono originate anche dal fatto che l’identità eterosessuale maschile appare caratterizzata da «una sensazione continua di minaccia personale permanente, con conseguenti reazioni emotive che vanno dallo “sdegno” alla vera e propria violenza contro avversari immaginari»⁴⁴. I fantasmi di penetrazione anale che aleggiano attorno all’omosessualità maschile costituiscono la metafora perfetta della minaccia percepita. Ecco perché molti maschi eterosessuali parlano continuamente e in maniera fobica di passività omosessuale, ma – in questo modo – essi non tanto si tengono *a distanza* dall’omosessualità, quanto *nella distanza* da essa. In questo modo, afferma Butler, «significativamente, l’omosessualità *non* viene abolita, ma custodita, e il luogo in cui viene custodita è proprio la proibizione dell’omosessualità»⁴⁵.

La necessità di far ciò starebbe nel nesso tra una rappresentazione parossistica della virilità e la necessità di inferiorizzazione dell’Alterità: un ideale virile talmente estremizzato da divenire impraticabile deve essere supportato non solo da un modello di femminilità eterosessuale ubbidiente e sottomessa, ma anche da modelli di maschilità altri, inferiorizzati, ridicolizzati, in ultima istanza non-maschili. In questo caso, negare – attraverso gayfobia e bifobia – la maschilità dell’Altro significa non solo posizionarlo all’interno della categoria del “non-maschile” ma anche rafforzare la propria maschilità⁴⁶.

Un maschile eteronormativo ha insomma necessità che esistano soggetti connotati dall’abiezione: «la matrice esclusiva attraverso la quale si formano i soggetti richiede [...] la produzione simultanea

⁴⁴ S. Watney, *Lo spettacolo dell’AIDS*, Pisa, 2012, 61.

⁴⁵ J. Butler, *Melanconia di genere/identificazione rifiutata*, cit., 41.

⁴⁶ C. Rinaldi, *La violenza normalizzata e la normalizzazione violenta. Come si diventa eterosessuali e come si impara a diventare gay “normali”*, Roma, 2011, 165.

di un ambito di esseri abietti, coloro che non sono ancora “soggetti” e che costituiscono il confine esterno all’ambito del soggetto. [...] In tal senso, allora, il soggetto si costituisce attraverso la forza dell’esclusione e dell’abiezione. Tale forza produce un confine costitutivo esterno al soggetto, un confine abietto, che si trova, tutto sommato, “dentro” il soggetto in qualità di ripudio originario»⁴⁷. Il transgenderismo minaccia però la possibilità stessa del mantenimento di questo confine...

Con il confine di cui parla Butler hanno a che fare le reazioni fobiche di quegli uomini eterosessuali che scoprono che la donna con cui hanno intrecciato relazioni di tipo sessuale è in realtà una *transgender* che non si era “dichiarata”. All’inizio della storia raccontata, ad esempio, in *La moglie del soldato* (film di Neil Jordan del 1992), un uomo pensa di essere in relazione con una donna (cisgender) e rimane sconvolto quando scopre i suoi genitali maschili (ancora una volta, cifra essenziale e indubitabile dell’appartenenza di genere). Tale scoperta è spesso all’origine di reazioni violente a causa della percezione del rischio di poter essere trasformato, con l’inganno, da eterosessuale in omosessuale⁴⁸. Il pene di una *transgender* rischia di abbattere quel confine che protegge il soggetto maschile eteronormativo, distinguendolo dall’abiezione. Il transgenderismo, infatti, mette in dubbio la leggibilità stessa del sesso di quell’oggetto sessuale sulla cui base si definiscono gli orientamenti sessuali.

Sappiamo che anche le donne eterosessuali si sentono ingannate e minacciate dalla scoperta di aver a che fare con un uomo *trans* (FtM), ma nel caso degli uomini eterosessuali, a ciò si aggiunge il senso di minaccia specifica e il disgusto prodotti da quella che ab-

⁴⁷ J. Butler, *Corpi che contano. I limiti discorsivi del “sesso”*, cit., 3.

⁴⁸ K. Schilt, L. Westbrook, *Doing Gender, Doing Heteronormativity: “Gender Normals”, Transgender People, and the Social Maintenance of Heterosexuality*, 2009, 23-24.

biamo definito (u)omofobia, e ciò spiega la nettamente superiore violenza agita in questi casi dagli uomini.

Se il transgenderismo offusca la chiarezza nitida di quel confine che separa eterosessualità da omosessualità, la bisessualità attraversa poi quel confine con *nonchalance*. Entrambe – non consentendo più al confine di distinguere chi includere e chi escludere – di fatto permetterebbero la *penetrazione* dell’abiezione fin dentro il territorio del soggetto.

Il non riconoscimento della dicotomia tra i generi, così come di quella tra gli orientamenti sessuali, renderebbe insomma impossibile costringere gay e lesbiche nell’abiezione, mantenendoli fuori dalla norma, costituita dalla complementarità eterosessuale tra un maschile dominante e un femminile sottomesso. Quanto detto, insomma, mostra come quella dicotomia tra etero- e omosessualità, che è alla base della rappresentazione moderna della sessualità, sia al fondo una costruzione maschile, in cui l’omosessualità funziona come cestino (in senso telematico) in cui l’eterosessuale trascina parte delle sue pulsioni e dei suoi fantasmi, e si autorizza in questo modo a essere “normale”⁴⁹. Se anche una donna eterosessuale può sentirsi garantita nella sua “normalità”, fortunata a non essere stigmatizzata, socialmente privilegiata nel suo essere superiore alle lesbiche, la dicotomia tra etero- e omosessualità ha nelle donne, com’è noto, una rilevanza nettamente inferiore (meno necessaria e meno fobica) che negli uomini. La queerfobia – il complesso omo-bi-transfobico – serve insomma a garantire (innanzitutto) il dominio dell’eteronormatività maschile, a proteggere quello che viene percepito come l’ordine naturale delle cose, colpendo ed escludendo le forme di esistenza “disordinate”.

⁴⁹ P. Berrettoni, *Il maschio al bivio*, Torino, 2007, 258.

Il binarismo che questo dispositivo esprime, infatti, serve anche a fare ordine. Sottolineando le differenze tra maschile e femminile (e negando le sfumature del *continuum*, anche anatomico, che le unisce), negando la possibilità di attraversare il confine tra i generi, descrivendo i/le omosessuali come diversi dai/dalle eterosessuali e negando quella fluidità nella scelta dell'oggetto sessuale che caratterizza la bisessualità, si produce la *descrizione* di un ordine falsamente evidente. Il pregiudizio e l'esclusione ai danni delle persone LGBT rendono poi *normativa* questa descrizione, avvertendo del rischio che corre chiunque osi oltrepassare i confini stabiliti⁵⁰. Ecco allora il senso profondo di quanto diceva Guattari: «tutto quel che infrange le norme, tutto ciò che rompe con l'ordine costituito, ha qualcosa a che fare con l'omosessualità»⁵¹. Dal punto di vista simbolico, la rottura dell'ordine costituito ha – cioè – a che fare con la violazione dell'eteronormatività, simbolo ed epitome di ogni infrazione della norma.

5. Tutt* complici?

Di tale complesso dispositivo di esclusione non possiamo avere consapevolezza sociale, dato che esso si basa sulla naturalizzazione e la reificazione della norma eterosessista⁵². Se ne accorgono le vittime, dato che discriminazioni e violenze omo-bi-transfobiche – accanto a stupri e femmicidi – servono proprio a garantire e proteggere il funzionamento stesso dell'eteronormatività, sanzionandone le violazioni⁵³. Ciascuna tipologia di vittima, tuttavia, si accorge solo del meccanismo specifico che la colpisce, non del

⁵⁰ M. Graglia, *Omofobia. Strumenti di analisi e di intervento*, cit., 69.

⁵¹ F. Guattari, *La rivoluzione molecolare*, Torino, 1978, 120.

⁵² J. Butler, *Corpi che contano. I limiti discorsivi del "sesso"*, cit., 85.

⁵³ J. Butler, *Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio*, Milano, 2004, 201 n.

dispositivo nella sua interezza. È infatti esperienza comune conoscere, ad esempio, donne lesbiche che prendono in giro l'effeminatezza di alcuni gay, omosessuali che escludono le transessuali dai loro locali, *transgender* bifobich*, gay misogini, e così via. Non solo, come ha insegnato Goffman, i soggetti socialmente stigmatizzati possono infatti tendere a differenziarsi dai “colleghi di stigma” per tentare un'inclusione individuale⁵⁴, ma – così come esiste l'interiorizzazione dell'omofobia – c'è anche quella del dispositivo queerfobico nel suo complesso. Un ragazzo gay può benissimo, cioè, considerare infondato il pregiudizio contro i gay – dato che non riconosce se stesso e i propri amici nello stereotipo – ma ritenere in buona fede che, effettivamente, le *trans* siano “esagerate” e con il loro essere chiassose e appariscenti al Pride non rendono un buon servizio alla causa LGBT, oppure che un bisessuale sia una persona immatura, infedele e inaffidabile, se non un volgarissimo “velato”!

Come in tutte le dinamiche di potere, il dispositivo omo-bi-transfobico produce esclusioni ma anche inclusioni parziali, che possono essere vissute come privilegi da mantenere: interiorizzare la queerfobia significa di fatto – in molt* – cercare in modo inconsapevole i modi per essere colpiti il meno possibile dagli effetti del dispositivo. Ciò è reso possibile anche dal fatto che il dispositivo non attacca tutti i suoi target con pari violenza. Esso sembra infatti funzionare a intensità variabile, conoscendo gradazioni maggiori e minori di avversione.

Attraverso l'analisi di 235 casi di omofobia, riportati dalla stampa, Rinaldi mostra infatti come le vittime di azioni violente fossero nel 68,5% dei casi maschi omo/bisessuali, nel 34,4% transessuali MtF, nel 6,4% dei casi femmine omo/bisessuali e

⁵⁴ E. Goffman, *Stigma. L'identità negata*, Verona, 2003, 137.

nell' 1,7% transessuali FtM⁵⁵. Alcuni soggetti risultano cioè target da colpire in modo statisticamente prioritario rispetto ad altri. Il dispositivo queerfobico, infatti, ha certo come obiettivi un ordine binario di genere, la divisione tra eterosessuali e omosessuali, il dominio maschile e il privilegio eterosessuale⁵⁶, ma pur perseguendoli con un unico movimento, non lo fa in modo lineare e con intenzionalità omogenea, producendo una intensità variabile della violenza.

La descrizione della complessità e dell' articolazione del dispositivo, il fatto che esso venga interiorizzato anche dalle sue vittime, il suo funzionare ad intensità variabile, non significa affatto – però – che possiamo relativizzare la centralità del maschio eteronormativo come beneficiario ultimo del dispositivo. Solo per lui, infatti, la queerfobia risulta pienamente razionale e utile in quanto, esprimendo avversione e disgusto verso le persone LGBT, “segnala” la propria distanza da queste soggettività e riafferma la propria eterosessualità, nella dimensione normativa approvata dalla società⁵⁷. Certo, attraverso la queerfobia, le persone – in modi diversi – si mettono in scena come “normali” dal punto di vista del sesso, del genere, dell' orientamento sessuale. Se, tuttavia, tutt* siamo complici della queerfobia (e smettere di esserne complici implica un lavoro di decostruzione da esercitare su se stessi*) la soggettività maschile eteronormativa è sicuramente quella che ne ha più bisogno e maggiori vantaggi. Ne è prova il fatto che, come mostrano svariate indagini⁵⁸, è quella maggiormente implicata nelle forme più estreme di queerfobia: la violenza si mostra

⁵⁵ C. Rinaldi, *Sesso, sé e società*, cit., 237.

⁵⁶ S. Seidman, *Eterosessualità obbligatoria: una lettura critica*, Roma, 2008, 212.

⁵⁷ V. Lingiardi, N. Vassallo, *Classificazioni sospette*, cit., 20.

⁵⁸ Cfr. C. Rinaldi, *Analizzare ed interpretare l' omofobia: eterosessualizzazione, costruzione delle maschilità e violenza anti-omosessuale*, cit.

allora come cartina al tornasole per comprendere quanto il dispositivo sia innervato da una concezione eteronormativa della maschilità.

6. Per una pedagogia queer

Se questa descrizione del dispositivo omo-bi-transfobico appare plausibile, possiamo (forse dobbiamo) cominciare a pensare strategie efficaci di contrasto anche nel contesto universitario. Appare un percorso tutto da inventare, ma possiamo già fissare alcuni punti fermi da cui partire.

In generale, la discriminazione della popolazione LGBT in ambito universitario (che vede studenti, i/le docenti e il personale tecnico-amministrativo come autor* e come vittime) può darsi nel campo delle relazioni tanto verticali (studenti-docenti, studenti-personale) quanto orizzontali (tra studenti, tra docenti, tra docenti e personale non-docente). Appare possibile articolare tale discriminazione secondo (almeno) cinque direttrici:

1. la svalutazione simbolica della popolazione LGBT attraverso rappresentazioni deformanti;
2. l'invisibilizzazione all'interno dei contenuti disciplinari e dei regolamenti amministrativi;
3. la violenza verbale, derogatoria e fisica;
4. la negazione istituzionale della presenza delle persone LGBT all'Università (si pensi solo alla questione dei bagni o del "libretto" per le persone in transizione);
5. il bullismo e il mobbing (in particolar modo ai danni del diffusissimo precariato).

Su questabase, è possibile ricavare – in modo complementare – due gruppi di bisogni dei soggetti LGBT, sostanzialmente legati:

1. al riconoscimento (istituzionale e culturale) della loro esistenza e delle loro istanze;

2. alla garanzia dell'agio relazionale e del successo formativo o lavorativo (che la discriminazione, ovviamente, ostacola).

Esiste tuttavia un ulteriore campo di bisogni, che riguarda in primo luogo gli/le/lu studenti. Al di là dei problemi legati all'interazione tra pari e con l'istituzione accademica, si evidenzia un bisogno di tipo squisitamente *educativo*. Il vivere infatti in un contesto sociale spesso disconfermante genera nella popolazione LGBT bisogni di accompagnamento, di *empowerment* e di sostegno nel fare fronte ad una società discriminatrice, bisogni che purtroppo il sistema d'istruzione appare disattendere in maniera pressoché totale.

Per evitare il rischio dell'interiorizzazione della queerfobia, appare necessario un percorso di decostruzione intrapsichica e di destrutturazione sociale del dispositivo omo-bi-transfobico che ho disegnato. Tale percorso, se da un lato interessa direttamente le persone LGBT, per la sua funzione di sostegno alla resilienza, costituisce però un obiettivo formativo che dobbiamo porci per l'intera popolazione studentesca, anche perché è interno – e con un ruolo centrale – alla *mission* culturale e sociale dell'Università. E può essere condotto, innanzitutto, a partire dai contenuti disciplinari, ma ciò prevede che non solo docenti e studenti, ma anche il personale tecnico e amministrativo (per il ruolo indiretto di educazione non formale che ha), vogliano impegnarsi a disimparare l'eteronormatività di cui la nostra società è imbevuta.

In questo percorso di queerizzazione dei contenuti disciplinari, mi pare indispensabile non solo prevedere la “visibilizzazione”, una vera e propria forma di *empowerment* culturale, per le categorie sociali vittime della queerfobia, ma – soprattutto – un'azione di decostruzione del dispositivo omo-bi-transfobico che si impervi su quella soggettività che prioritariamente trae beneficio dall'esistenza del dispositivo stesso: la maschilità eteronormativa. Evidenziare

e valorizzare quelle che ho definito “eterodosse”, forme non ortodosse di maschilità eterosessuale, mi pare una via potenzialmente fertile per reclutare alleati tra le file dei soggetti finora oppressori, per provocare diserzioni dall’eteronormatività, per sostenere visioni eterodosse, invitando a rinunciare ai propri privilegi per dare inizio a una società più giusta e inclusiva. Si tratta, insomma, di trasformare – per via educativa – quel veleno (che è dentro tutt* noi) in una medicina!

Bibliografia citata

- Alarie M., Gaudet S., «*I Don’t Know If She Is Bisexual or If She Just Wants to Get Attention*»: *Analyzing the Various Mechanisms Through Which Emerging Adults Invisibilize Bisexuality*, in *Journal of Bisexuality*, 13, 2, 2013, 191-214.
- Balocchi M., *Fuori binario. Dall’ermafroditismo ai “disturbi dello sviluppo sessuale”*, in *Zapruder*, 29, 2012, 76-84.
- Batini F., *Comprendere le differenze. Verso una pedagogia dell’identità sessuale*, Roma, Armando, 2011.
- Beasley C., *Libidinal Heterodoxy: Heterosexuality, Hetero-masculinity, and “Transgression”*, in *Men and Masculinities*, 18, 2, 2015, 140-158.
- Bellassai S., *Mascolinità e relazioni di genere nella cultura politica comunista (1947-1956)*, in S. Bellassai, M. Malatesta (a cura di), *Genere e maschilità. Uno sguardo storico*, Roma, Bulzoni, 2000.
- Berrettoni P., *Il maschio al bivio*, Torino, Bollati Boringhieri, 2007.
- Borghi L., Manieri F., Pirri A. (a cura di), *Le cinque giornate lesbiche in teoria*, Roma, Ediesse, 2011.
- Bourdieu P., *Il dominio maschile*, Milano, Feltrinelli, 1998.
- Burgio G., *Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come formazione alla maschilità*, Milano-Udine, Mimesis, 2012.
- Burgio G., *I margini del desiderio. Transgenderismo e immaginario erotico maschile*, in *Paideutika*, XII, 24, 2016, 41-55.

- Burgio G., *L'indicibile maschilità. Comportamento bisessuale e identità virile*, in S. Chemotti (a cura di), *La questione maschile. Archetipi, transizioni, metamorfosi*, Padova, Il Poligrafo, 2015.
- Burgio G., *Uomini senza orientamento. Genere maschile e comportamenti sessuali "mediterranei"*, in *About Gender*, 6, 11, 2017, 98-125.
- Butler J., *Corpi che contano. I limiti discorsivi del "sesso"*, Milano, Feltrinelli, 1996.
- Butler J., *Melanconia di genere/identificazione rifiutata*, in M. Dimen, V. Goldner (a cura di), *La decostruzione del genere. Teoria femminista, cultura postmoderna e clinica psicoanalitica*, Milano, il Saggiatore, 2006.
- Butler J., *Scambi di genere. Identità, sesso e desiderio*, Milano, Sansoni, 2004.
- Cambi F., *Omofobia a scuola. Una classe fa ricerca*, Pisa, ETS, 2015.
- Di Ceglie D., *Lo sviluppo atipico dell'identità di genere*, in E. Quagliata, D. Di Ceglie (a cura di), *Lo sviluppo dell'identità sessuale e l'identità di genere*, Roma, Astro-labio, 2015.
- Fidolini V., *Fai l'uomo! Come l'eterosessualità produce le maschilità*, Milano, Meltemi, 2019.
- Fiorucci A., *Omofobia, bullismo e scuola. Atteggiamenti degli insegnanti e sviluppo di pratiche inclusive a sostegno della differenza*, Trento, Erickson, 2018.
- Garbagnoli S., *Against the Heresy of Immanence: Vatican's 'Gender' as a New Rhetorical Device Against the Denaturalization of the Sexual Order*, in *Religion & Gender*, 6, 2, 2016, 187-204.
- Giddens A., *Sociologia*, Bologna, il Mulino, 1994.
- Goffman E., *Stigma. L'identità negata*, Verona, Ombre Corte, 2003.
- Graglia M., *Omofobia. Strumenti di analisi e di intervento*, Roma, Carocci, 2012.
- Guattari F., *La rivoluzione molecolare*, Torino, Einaudi, 1978.
- Ho J., *Trans-Sexuality: Bisexual Formations and the Limits of Categories*, in *Journal of Gender Studies*, 7, 2004, http://www.igs.ocha.ac.jp/igs/IGS_publication/journal/7/1.pdf (ultima visita 13/04/2019).
- Lingiardi V., *Citizen gay. Famiglie, diritti negati e salute mentale*, Milano, il Saggiatore, 2007.
- Lingiardi V., Vassallo N., *Classificazioni sospette*, introduzione a M.C. Nussbaum, *Disgusto e umanità. L'orientamento sessuale di fronte alla legge*, Milano, il Saggiatore, 2011.

- Maltese S., *Traiettorie "underground" della formazione. Sentieri pedagogici nelle storie di vita degli adolescenti omosessuali*, Milano, FrancoAngeli, 2017.
- Nussbaum M.C., *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, Roma, Carocci, 2005.
- Prati G., Pietrantoni L., *Omosessualità e omofobia oggi*, in F. Batini, B. Santoni (a cura di), *L'identità sessuale a scuola. Educare alla diversità e prevenire l'omofobia*, Napoli, Liguori, 2009.
- Rinaldi C., *Analizzare ed interpretare l'omofobia: eterosessualizzazione, costruzione delle maschilità e violenza anti-omosessuale*, in C. Rinaldi (a cura di), *Alterazioni. Introduzione alle sociologie delle omosessualità*, Milano-Udine, Mimesis, 2012a.
- Rinaldi C., *Generi e sessi non normativi. Riflessioni e prospettive di ricerca nell'analisi sociologica*, in R. Vitelli, P. Valerio (a cura di), *Sesso e genere. Uno sguardo tra storia e nuove prospettive*, Napoli, Liguori, 2012b.
- Rinaldi C., *La violenza normalizzata e la normalizzazione violenta. Come si diventa eterosessuali e come si impara a diventare gay "normali"*, in M. Mannoia (a cura di), *Il silenzio degli altri. Discriminati, esclusi e invisibili*, Roma, XL, 2011.
- Rinaldi C., *Sesso, sé e società*, Milano, Mondadori, 2016.
- Ruspini E., M. Inghilleri, *I confini della sessualità tra pratiche discorsive stabilizzanti ed esperienze individuali*, introduzione a E. Ruspini, M. Inghilleri (a cura di), *Sessualità narrate. Esperienze di intimità a confronto*, Milano, FrancoAngeli, 2011.
- Santoni B., *La questione «trans»*, in F. Batini, B. Santoni (a cura di), *L'identità sessuale a scuola. Educare alla diversità e prevenire l'omofobia*, Napoli, Liguori, 2009.
- Schilt K., Westbrook L., *Doing Gender, Doing Heteronormativity: "Gender Normals", Transgender People, and the Social Maintenance of Heterosexuality*, in *Gender & Society*, 23, 4, 2009, 440-464.
- Sedgwick E.K., *Between Men. Literature and Male Homosocial Desire*, New York, Columbia University Press, 1985.
- Seidman S., *Eterosessualità obbligatoria: una lettura critica*, in L. Trappolin (a cura di), *Omosapiens 3. Per una sociologia dell'omosessualità*, Roma, Carocci, 2008.
- Watney S., *Lo spettacolo dell'AIDS*, in E.A.G. Arfini, C. Lo Iacono (a cura di), *Canone inverso. Antologia di teoria queer*, Pisa, ETS, 2012.
- Weinberg G., *Society and the Healthy Homosexual*, New York, St. Martin's Press, 1972.

Welzer-Lang D., *Maschi e altri maschi. Gli uomini e la sessualità*, Torino, Einaudi, 2006.

***Hate crimes* e discriminazioni fondate sull'identità di genere e l'orientamento sessuale**

GAETANA MORGANTE

SOMMARIO: 1. Rilievi introduttivi: *hate crimes* e delitti di discriminazione. - 2. La repressione degli *hate crimes* in Europa: una sintesi. - 3. *Actio finium regundorum*: i delitti di discriminazione legati all'identità e all'orientamento sessuale e alle disabilità. - 4. Il *domestic legal framework* sui delitti di discriminazione. - 5. Analisi di diritto comparato. - 6. Riflessioni conclusive.

1. Rilievi introduttivi: *hate crimes* e delitti di discriminazione

Il tema oggetto del Convegno ripropone la questione della tipizzazione dei delitti di discriminazione fondata sull'identità di genere o l'orientamento sessuale, da inserire all'interno della più ampia proposta di modifica dei delitti contro la persona a seguito di una sorta di preliminare disambiguazione. La rilevanza penale degli atti discriminatori, infatti, si interseca inevitabilmente con quello dei c.d. *hate crimes*, generalmente definiti dalla letteratura internazionale come «*criminal offense against a person or property motivated in whole or in part by an offender's bias against a race, religion, disability, sexual orientation, ethnicity, gender or gender identity*»¹. Gli atti discriminatori costituiscono, per l'appunto, il minimo comune

¹ Questa è la definizione elaborata, ad es., dall'FBI, per cui v. *fbi.gov*.

denominatore delle condotte incriminate dagli illeciti conosciuti e classificati come *hate crimes*.

La categoria dei c.d. *hate crimes*, o crimini generati dall'odio, comprende, infatti, tutte le forme di violenza perpetrate nei confronti di persone discriminate in base all'appartenenza (vera o presunta) ad un gruppo sociale identificato in ragione dell'etnia, della religione, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, o di particolari condizioni fisiche o psichiche².

Sul piano tecnico-giuridico, un crimine d'odio forma generalmente oggetto di una norma penale che pone in rilievo l'aspetto discriminatorio del gesto violento ricollegandovi o la creazione di una fattispecie autonoma o la previsione di una circostanza aggravante (v. *infra sub* § 5). Come si vedrà, un crimine di violenza motivato dall'odio può avere ad oggetto tanto la persona e l'integrità fisica della vittima, quanto i beni che alla stessa appartengono.

Ai fini che qui interessano, dunque, i delitti di discriminazione presentano un potenziale bacino d'utenza particolarmente ampio, potendo come tali comprendere, oltre a quanto si è detto, anche i c.d. "*hate speeches*"³, i quali, come crimini d'odio, presentano l'ulteriore specificità determinata dalla necessità di bilanciarli con l'interesse, costituzionalmente tutelato, alla libertà di espressione.

² Così a partire dal 2003 si è espressa l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per cui v. ad es. *Decision No. 4/03: Tolerance and Non-Discrimination*, su *osce.org*.

³ Con discorsi d'odio (dall'inglese "hate speeches") si fa riferimento a tutte quelle manifestazioni della parola di estrema avversione e intolleranza nei confronti di una persona o un gruppo sociale sulla base di alcune caratteristiche quali la razza, l'etnia, la religione, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche. Tipico esempio di discorso d'odio è quello antisemita. Sul piano giuridico, la criminalizzazione dei discorsi d'odio deve coordinarsi con la libertà di manifestazione del pensiero, generalmente riconosciuta nei paesi democratici, e la questione inerisce ai cosiddetti reati di opinione.

Occorre sin d'ora precisare, però, che ciò che deve opportunamente venire in rilievo nei crimini d'odio non sono le idee 'discriminatorie' della persona che compie tali violenze – pur costituendone l'indubbio *humus* culturale – quanto le ricadute materiali di tali idee, estreme al punto da fare della discriminazione la ragione stessa del crimine. Peraltro, la violenza perpetrata nei confronti di un omosessuale, di una donna, di un disabile o del soggetto appartenente ad un gruppo altrimenti connotato non può costituire di per sé un crimine d'odio ma lo diventa allorché la ragione della violenza risieda nell'appartenenza della vittima a quel gruppo.

In quest'ottica, dal punto di vista dell'*autore* la vittima *merita* di essere offesa in quanto e semplicemente perché fa parte di quella minoranza nei confronti della quale l'aggressore nutre rancore, odio ideologico o nei confronti della quale più in generale ha maturato uno stereotipo.

In questi casi, la violenza discriminatoria e lo *status* di minoranza della vittima rilevano anche in quanto solo presenti nella mente dell'aggressore con la conseguenza che, ad esempio, un crimine d'odio di tipo omofobico ben potrebbe realizzarsi anche nei confronti di un eterosessuale, qualora l'aggressore lo riconosca come omosessuale (per cui ad es. v. *infra* § 5, con particolare riferimento alla legislazione del Regno Unito).

L'azione delittuosa nel contesto degli *hate crimes* ha quindi un significato *nuovo e diverso*, rispetto a quello di una comune aggressione, e ciò non solo per le *motivazioni* del gesto ma anche per il *fine* che viene perseguito. L'autore della violenza, infatti, non intende semplicemente procurare un danno alla persona, ma mediante il proprio gesto tende, più ampiamente, a minare o annientare l'identità – culturale, etnica o sessuale che sia – della vittima e, insieme, del gruppo sociale di riferimento.

Da ultimo, occorre precisare che l'*odio* cui fanno riferimento questi crimini è quello in senso lato razziale e xenofobo che ricom-

prende tanto i convincimenti irrazionali di avversione sulla base della razza e dell'etnia quanto quelli a questi comunemente equiparati⁴, come ad esempio i convincimenti omofobici, antisemiti e sessisti.

2. La repressione degli *hate crimes* in Europa: una sintesi

I richiami alla repressione penale della violenza a sfondo razzista, xenofobo e discriminatorio sono diversi e provengono sia da istituzioni internazionali che europee, di carattere governativo e non.

Per quanto attiene ai richiami di derivazione sovra-nazionale, il Consiglio dei Ministri dell'OSCE, nel dicembre 2009, prendendo atto del rapporto "Hate Crimes in the OSCE Region – Incidents and Responses"⁵ dell'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR) ha ritenuto di impegnarsi e impegnare gli Stati membri dell'organizzazione, tra cui l'Italia, nella lotta contro i crimini d'odio (Decision No. 9/09 "Combating Hate Crimes"): gli Stati membri si impegnano a «Collect, maintain and make public, reliable data and statistics in sufficient detail on hate crimes and violent manifestations of intolerance, including the numbers of cases reported to law enforcement, the numbers prosecuted and the sentences imposed. Where data-protection laws restrict collection of data on victims, States should

⁴ Così, ad esempio, il testo della Risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia in Europa del 18 gennaio 2006, al considerando A, recita: «l'omofobia può essere definita come una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo».

⁵ "Hate crimes in the OSCE region – Incidents and responses" rapporto del 2009 dell'ODIHR (Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani dell'OSCE).

consider methods for collecting data in compliance with such laws». Nel documento⁶ si invitano gli Stati membri a riconoscere per legge i crimini d'odio in quanto tali, cioè basati su motivazioni razziste e xenofobe, e ad apprestare specifiche sanzioni. Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d'Europa, Thomas Hammarberg, nel 2009 ha auspicato⁷ che la risposta giudiziaria ai crimini d'odio sia severa, sottolineando come, anche nei Paesi in cui questa sia già prevista, alcune legislazioni limitano la tutela solo ad alcuni dei gruppi sociali destinatari di atti discriminatori violenti come nel caso emblematico della comunità LGBT europea. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, tuttavia, nella sentenza *Nachova and others v. Bulgaria* del 6 luglio del 2005, dopo aver affermato che «la violenza razziale è un affronto particolare alla dignità umana e, in considerazione delle sue conseguenze pericolose, richiede da parte delle autorità una vigilanza speciale e una vigorosa reazione», dichiara che «le autorità dello Stato hanno il dovere di prendere tutte le misure ragionevoli per smascherare ogni movente razzista e di stabilire se l'odio etnico o il diverso pregiudizio possano aver giocato un ruolo» nell'episodio violento; «trattare la violenza e la brutalità razziale indotta in modo uguale ai casi che non hanno sfumature razziste sarebbe come chiudere un occhio sulla natura specifica di atti che sono particolarmente distruttivi dei diritti fondamentali» in questo modo introducendo una differenziazione giuridica e concettuale tra crimini a movente razziale e crimini discriminatori non motivati dall'odio razziale.

⁶ Decisione n. 9 del 2009 “Combating hate crimes” del Consiglio dei Ministri dell'OSCE sulla lotta ai crimini d'odio.

⁷ Discorso del 2008 sui crimini d'odio di Thomas Hammarberg, Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa

3. *Actio fnium regundorum*: i delitti di discriminazione legati all'identità e all'orientamento sessuale e alle disabilità

In ragione di quanto rilevato all'inizio di questo contributo a proposito del carattere particolarmente problematico della materia dei crimini d'odio di matrice razziale e xenofoba, anche in considerazione del tema oggetto del Convegno, merita concentrare l'attenzione sulla categoria di delitti di discriminazione legati all'identità con particolare riguardo ai *sexual and gender based crimes*, categoria di reati fondata sul genere, in quanto tali perpetrati in danno di soggetti, siano essi donne o uomini, in ragione del "genere", sia questo inteso nei termini di identità o forma di espressione⁸.

Orbene, all'interno delle ipotesi di violenza di genere aventi rilevanza penale, in particolare in ambito internazionale, risulta opportuno operare una prima distinzione con riguardo a fattispecie criminose fondate sulla discriminazione di genere nell'ambito di conflitti armati, in quanto tali rientranti nella più ampia categoria dei crimini di guerra, contro l'umanità e di genocidio⁹. All'interno della sfera giuridica del diritto penale internazionale è dato dunque di distinguere, tra i reati fondati sul genere e l'identità sessuale, le fattispecie integrate in tempo di guerra dalle condotte di violenza compiutesi in tempo di pace, le quali integrano in parte i medesimi presupposti dei *gender crimes*. La distinzione tra i *gender based crimes* di rilievo internazionale consente di cogliere non solo un fondamentale limite di configurazione dei presupposti e delle categorie di riferimento, ma anche un altrettanto significativo problema di *tipizzazione* e formulazione delle fattispecie

⁸ Tackling Gender-Based Violence in Europe: Advancing Strategies to End Violence against Women and Girls

⁹ A. Merli, *Violenza di genere e femminicidio*, in *penalecontemporaneo.it*, 2015, 13 ss.

fondate sulla violenza di genere. Nel diritto penale internazionale, proprio l'assenza di norme specifiche di riferimento e precedenti in materia, comporta la precisa difficoltà di determinare l'ambito della rilevanza penale di condotte altrimenti non definite, dunque la necessità di circoscriverne il campo di applicazione in modo sufficientemente esaustivo. Il problema definitorio è un carattere peculiare del diritto dei crimini internazionali di guerra. I crimini di genere in ambito internazionale includono le fattispecie di stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, parto forzato e sterilizzazione forzata¹⁰. Con riferimento a simili fattispecie è possibile cogliere la distinzione operata nell'ambito del diritto penale internazionale in un fattore decisivo: spesso si tratta di veri e propri "strumenti di guerra" adoperati dal regime o dal nucleo ribelle all'interno di un conflitto armato ed in quanto tali da doversi necessariamente diversificare dalle medesime condotte portate a compimento al di fuori di un conflitto¹¹. Un altro elemento tipico del diritto penale internazionale, l'istituzione di tribunali *ad hoc* per un determinato conflitto, ha contribuito, da una parte, ad una prima definizione delle principali fattispecie di violenza di genere, dall'altra ha registrato un limitato riconoscimento dei crimini di genere all'interno dei crimini di guerra (per ragioni legate in parte

¹⁰ K. D. Askin, *Developments in International Criminal Law: Sexual Violence in Decisions and Indictments of the Yugoslav and Rwandan Tribunals: Current Status*, 93 AM. J. INTL L. 97, 109 (1999).

¹¹ A.R. Phelps, *Gender-Based War Crimes: Incidence and Effectiveness of International Criminal Prosecution*, 12 Wm. & Mary J. Women & L. 499 (2006), <http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol12/iss2/1127>. A.M. Higgins, Comment, "Else We Are Condemned to Go from Darkness to Darkness" *Victims of Gender-Based War Crimes and the Need for Civil Redress in U.S. Courts*, 70 UMKC L. REV. 677, 679 (2002) rileva come lo stupor, in particolare, debba configurarsi come "una sistematica e deliberata arma di guerra".

a profili di carattere processuale)¹². Al momento dell'apertura dei negoziati di Roma, si trattava infatti di fattispecie ancora non particolarmente elaborate¹³, riprese dagli Statuti dei tribunali speciali e meglio definite dagli *Elements of crimes* della Corte penale Internazionale.

Lo Statuto di Roma è il primo “strumento” di diritto internazionale ad aver previsto i reati di genere intesi come crimini di guerra correlati a conflitti di natura internazionale o meno. Tra i reati che rientrano nella giurisdizione della Corte penale internazionale, i crimini di genere sono previsti dagli articoli 7(1)(g), 8(2)(b)(xxii), e 8(2)(e)(vi) dello Statuto di Roma. Rispettivamente, le prime condotte sono ricomprese nei reati contro l'umanità, in quanto tali compiuti «nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco»¹⁴: stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analogia gravità. La previsione dell'art. 7 deriva dall'art. II co. 1 c) della Control Council Law n. 10, dall'art. 5 g) dello Statuto del Tribunale internazionale per l'ex-Yugoslavia e dall'art. 3 g) dello Statuto del Tribunale internazionale per il Ruanda. Gli *Elements of crimes* provvedono a precisare i connotati del fatto rilevante.

Il motivo dell'identità figura nell'art. 7(1)(h) nella previsione della «persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del

¹² Tina R. Karkera, *Comment, The International Criminal Court's Protection of Women: The Hands of Justice at Work*, 12 am. u. j.gender soc. poly &l. 197, 202 (2003).

¹³ G. Werle, *Diritto dei crimini internazionali*, Bologna, 2009, 301 ss.

¹⁴ Per gli elementi costitutivi dei crimini contro l'umanità G. Werle, *Diritto dei crimini internazionali*, Bologna, 2009, 301 ss.

paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti preveduti dalle disposizioni del presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte». Si deve ritenere, pertanto, che le medesime condotte di stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, parto forzato e sterilizzazione forzata, in quanto previste dallo stesso art. 7 e dallo Statuto, se ispirate dalle ragioni di cui alla lettera h), rientrano nella giurisdizione della Corte penale internazionale. Nell'ambito dei crimini di guerra, in quanto tali «commessi come parte di un piano o di un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala», sono riprese le condotte dell'art. 7 dello Statuto.

Da ultimo, sempre in ambito internazionale e con riguardo alla giurisdizione dell'ICC, occorre segnalare l'intervento del *Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes* voluto dal Prosecutor Fatou Bensouda al fine precipuo di definire l'accertamento dei reati di genere all'interno dei crimini di guerra, genocidio e contro l'umanità. In particolare, costituiscono reato di genere inquadrabile nella categoria del crimine di genocidio le fattispecie di stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, parto forzato e sterilizzazione forzata. In considerazione del grave danno fisico o mentale (e potenziale stigma sociale) associato allo stupro e ad altre forme di violenza sessuale tra gruppi mirati, tali atti possono causare danni significativi e irreversibili alle singole vittime e alle loro comunità: per tale ragione si è inteso attribuire agli atti di stupro ed alle altre forme di violenza sessuale la natura di parte integrante del modello di distruzione inflitto a un particolare gruppo di persone e, in tali circostanze, possono essere accusati di genocidio. In tema di crimini contro l'umanità, il *Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes* ha precisato la rilevanza delle condotte di violenza di genere all'interno della categoria di reati di rilievo internazionale di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma: crimini ses-

suali e di genere possono essere perseguiti come crimini contro l'umanità quando sono commessi, come parte di un attacco diffuso o sistematico diretto contro le popolazioni civili e «in virtù o a sostegno di uno Stato o di una politica organizzativa per commettere un simile attacco»: non è richiesto che ogni atto, come lo stupro, sia diffuso o sistematico, purché la condotta faccia parte di un attacco diffuso o sistematico contro una popolazione civile.

Con specifico riferimento ai delitti di discriminazione legati all'orientamento sessuale, non si può escludere che l'esperienza maturata in sede di diritto internazionale penale con riguardo ai reati di genere, in generale, possa risultare di ausilio alla comprensione del fenomeno giuridico e di formulazione delle fattispecie interessate. In altre parole, proprio in ragione delle specificazioni operate nello Statuto di Roma, è ragionevole lasciare che l'approfondimento in tema di discriminazione legata all'orientamento sessuale si affianchi alla discriminazione legata all'identità di genere. I riferimenti utili in questo senso si colgono nel paragrafo 3 dell'articolo 7 dello Statuto: «For the purpose of this Statute, it is understood that the term 'gender' refers to the two sexes, male and female, within the context of society».

Date queste premesse, in materia di discriminazione dovuta all'identità e al genere, nello specifico ambito dei delitti di discriminazione legati all'orientamento sessuale possono dirsi di particolare interesse i modelli di recepimento di alcune esperienze internazionali in materia. Per le fattispecie di violenza privata, stupro, lesioni personali dolose, violazione della libertà personale e della proprietà, diffamazione, incendio doloso e distruzione di cosa altrui, la legislazione del Belgio ha predisposto un'aggravante nei reati previsti dal codice penale:

when one of the motives of the crime or offence is hatred against, contempt for or hostility to a person on the grounds of his so-called race, colour, descent, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, marital status, birth, fortune, age,

beliefs or philosophy of life, current and future state of health, a disability or physical characteristic.

Nella legislazione canadese la medesima formula ricorre per il danneggiamento di cosa altrui, dunque per i delitti contro il patrimonio, in relazione a cose ed edifici destinati ad una specifica funzione (culto religioso) o comunque legati ad un gruppo “identificabile” (*«a building or structure, or part of a building or structure, that is primarily used by an identifiable group»*). L’esperienza francese ha adottato il modello dell’aggravante generica per determinate fattispecie che siano state commesse al fine di offendere l’onore della vittima o di un gruppo di soggetti di cui la vittima è membro è in ragione della sua appartenenza o non appartenenza, vera o presunta, di una presunta razza, etnia, nazione o religione particolare (*«lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée»* – art. 132-76 Code pénal), o ancora in ragione dell’identità e dell’orientamento sessuale (*«Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’orientation sexuelle de la victime»* – art. 132-77 Code pénal). In particolare per la fattispecie di lesioni personali sono previste due aggravanti speciali in ragione dell’identità sessuale.

Dalla breve ricognizione dei profili di diritto internazionale e comparato connessi alla rilevanza dei crimini motivati da discriminazioni di genere emerge, dunque, una prima tendenza a prediligere la forma della circostanza aggravante di reati comuni di violenza alle cose e/o alle persone. Nel paragrafo seguente si esaminerà più nel dettaglio lo status quo della legislazione domestica in materia.

4. Il *domestic legal framework* sui delitti di discriminazione

Per procedere ad una ricognizione delle fattispecie di diritto sostanziale presenti sul piano domestico in tema di delitti di discriminazione, occorre anzitutto far riferimento agli artt. 604-*bis* e 604-*ter* c.p.¹⁵.

L'art. 604-*bis* c.p., in particolare, rubricato «Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa», prevede:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'*incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*. *Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che de-

¹⁵ L'approvazione del d.lgs. n. 21/2018 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", infatti, ha determinato l'introduzione nel codice penale, tra gli altri, degli artt. 604-bis c.p. e 604-ter c.p. (derivanti dalla l. n. 654/1975 e dalla c.d. legge Mancino n. 205 del 1993).

rivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

L'art. 604-ter c.p. prevede, invece, una circostanza aggravante:

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

L'ambito di applicazione di tali disposizioni è, com'è evidente, quello delle discriminazioni *per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*. A differenza della maggior parte degli ordinamenti europei (v. *infra*) l'ordinamento italiano, dunque, tuttora non predispone alcuna forma di reazione penale ad hoc contro le discriminazioni motivate dall'identità di genere e dall'orientamento sessuale e dalla disabilità (se non con il solo richiamo alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 co. 1 n. 1, ossia l'aver "agito per motivi abietti e futili").

Con riferimento alle discriminazioni fondate su identità di genere e orientamento sessuale, non è dato trovare specifici riferimenti nel panorama normativo italiano¹⁶ (ma *cfi*: anche i lavori prepa-

¹⁶ È dato rinvenire soltanto le sanzioni – di carattere contravvenzionale – previste dall'art. 41 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" (oltre al richiamo, presente nello stesso testo legislativo, all'art. 650 c.p., nel caso di inottemperanza alle sentenze pronunciate ai sensi del medesimo decreto).

ratori della l. 205/1993¹⁷), nonostante siano state presentate una pluralità di proposte legislative in tal senso.

Muovendo dalle proposte più recenti, è possibile far menzione della proposta di legge C. 245 del 15 marzo 2013 («Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia»), che si segnala perché:

1. all'art. 1 elabora le *Definizioni relative all'identità sessuale*¹⁸;
2. introduce l'*identità sessuale della vittima* nelle maglie delle disposizioni penali in tema di delitti di discriminazione
3. propone di reintrodurre, in luogo della propaganda, la condotta di *diffusione di idee e l'incitamento* in luogo dell'istigazione.

Contemporanea è la proposta di legge C. 280 del 15 marzo 2013 («Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di discriminazione razziale, e nuove norme in materia di discriminazioni motivate dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o dalla disabilità delle persone»), che si segnala perché

¹⁷ http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezioni-sm/10221/10233/10234/documentotesto.asp&content=/_dati/leg11/lavori/schede-la/trovaschedacamera.asp?ddl=2576%7C%7C.

¹⁸ 1. Ai fini della legge penale, si intende per:

- a) «identità sessuale»: l'insieme, l'interazione o ciascuna delle seguenti componenti: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale;
- b) «identità di genere»: la percezione che una persona ha di sé come uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico;
- c) «ruolo di genere»: qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all'essere uomo o donna;
- d) «orientamento sessuale»: l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi.

intende estendere l'applicazione delle disposizioni penali della l. 654/75 e succ. mod, alle discriminazioni motivate dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o dalla disabilità delle persone¹⁹: *cf.* art. 2: 1. *In conformità a quanto disposto in materia di discriminazioni dall'articolo 19 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche in materia di discriminazioni motivate dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o dalla disabilità delle persone.*

Infine, deve farsi riferimento altresì alla proposta di legge C. 1071 del 28 maggio 2013 («Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i reati commessi per motivi di discriminazione»), che si segnala in quanto propone di inserire all'art. 61 c.p. un nuovo n. «11-quinquies»

¹⁹ Cfr. Lavori preparatori: «Con tale estensione si dà parziale attuazione ai numerosi pronunciamenti in materia del Parlamento europeo e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, rimasti finora inattuati, se si eccettua il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, che, nel recepire la direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, tratta anche delle discriminazioni causate dall'orientamento sessuale. Il citato decreto legislativo copre però il solo ambito lavorativo, importante ma limitato. L'articolo 2 della presente proposta di legge intende invece proclamare un principio di valenza, come già accennato, anche simbolica, sancendo finalmente l'equivalenza tra le discriminazioni causate da motivi razziali e quelle causate dall'identità di genere, dall'orientamento sessuale o dalla disabilità delle persone. Infine, la disposizione richiama espressamente il principio enunciato nell'articolo 19, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale recita: «1. Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

l'aver commesso il fatto per i motivi di discriminazione di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»²⁰.

Tali proposte sono confluite nel D.d.l. S 1052, c.d. d.d.l. Scalfarotto (riunisce C 245, C 280 e C 1071), il cui contenuto può essere così schematizzato:

a) Modifica l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni:

- a. al comma 1, lettere a) e b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;
- b. al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»; [...]

b) Modifica il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205:

- a. al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia»;
- b. alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: «o religiosi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia»;
- c. all'articolo 3, comma 1, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia».

c) Art. 2: (Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza). 1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto della

²⁰ Articolo 10 «Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

discriminazione e della violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno quadriennale.

Si segnalano anche altre proposte di riforma precedenti:

- Proposta C. 606 del 13 giugno 2001: “Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale”²¹ (per quanto ora interessa, l'art. 2 «estende ai delitti motivati dall'odio nei confronti degli omosessuali la protezione garantita alle altre minoranze razziali, etniche, nazionali o religiose dalla legge che reprime le attività persecutorie e aggressive di gruppi estremisti cosiddetta «legge Mancino» (decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993). Nei delitti motivati dall'odio contro minoranze oggetto di pregiudizi diffusi, all'offesa comunque praticata nei confronti degli individui o delle organizzazioni prese individualmente di mira nei casi specifici, si aggiunge un altro intento criminoso, che va anch'esso sanzionato, e che è rivolto a terrorizzare e ad escludere dalla vita sociale un'intera categoria di individui»).

- Proposta C. 1658 del 17 settembre 2008: “Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere” (estensione della rilevanza penale delle condotte di cui alla l.

²¹ http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/pdf/14PDL0083140.pdf

654/75 e 205/93 anche qualora fondate *sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere*»).

- Proposta C. 2082 del 14 ottobre 2009: “Norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e transfobia”: Art. 1. 1. All’articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-quater) l’aver, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale e contro la libertà morale, commesso il fatto per motivi di omofobia e transfobia, intesi come odio e discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale di una persona verso persone del suo stesso sesso, persone del sesso opposto, persone di entrambi i sessi».

L’analisi del *domestic legal framework* e delle proposte di riforma suggerisce talune conclusioni. In particolare, sembra anzitutto necessaria una maggiore precisione terminologica²²: soprattutto nel caso delle discriminazioni motivate da sesso, orientamento sessuale, identità di genere. Tra le proposte legislative esaminate, infatti, si riscontra una non completa sovrapposizione, dato che del tutto assente è il richiamo alle discriminazioni fondate sul sesso della vittima (se non nella proposta C. 1071, che richiama l’art. 10 TFUE), mentre talora è presente il richiamo alla omosessualità della vittima, talora all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Inoltre, è necessaria una valutazione in termini di politica criminale, relativa all’opzione tra: a) inserimento di tali riferimenti all’interno del panorama già esistente in materia di delitti di discriminazione; b) inserimento di tali riferimenti all’art. 61 c.p., così creando una ulteriore ipotesi di circostanza aggravante

²² Cfr. E. Dolcini, *Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1, 7ss.

comune; infine, c) inserimento di tali riferimenti all'art. 61 c.p., ma con la limitazione dall'applicazione della circostanza aggravante a determinate classi di fattispecie (come nel caso della proposta C. 2082).

5. Analisi di diritto comparato

Nel panorama comparatistico, è dato riscontrare molteplici modalità di impostare la reazione penalistica contro atti discriminatori motivati da ragioni di identità di genere e di orientamento sessuale²³.

Alcuni ordinamenti, infatti, configurano tale reazione nella forma della circostanza aggravante:

- Albania. Il codice penale albanese è stato riformato con legge n. 9686, del 26 febbraio 2007 che ha introdotto una aggravante generica all'interno del Cap. VI dedicato alle circostanze aggravanti generiche.

Article 50 – Aggravating circumstances:

The following circumstances aggravate the punishment:

j) The commission of the offence due to motives related to gender, race, colour, ethnicity, language, gender identity, sexual orientation, political, religious, or philosophical convictions, health status, genetic predispositions or disability.

- Andorra. L'art. 30 del codice penale prevede il modello della circostanza aggravante generica.

Article 30 – Circonstances aggravantes:

Ce sont des circonstances qui aggravent la responsabilité criminelle:

²³ La fonte di tali disposizioni legislative è <https://www.legislationline.org/>.

(6) *Commettre le fait pour des raisons racistes, xénophobes ou relatives à l'idéologie, la religion, la nationalité, l'ethnie, le sexe, l'orientation sexuelle, la maladie ou la diminution physique ou psychique de la victime.*

- Georgia. La legge n. 5925 del 27 marzo 2012 ha riformato il codice penale georgiano prevedendo una circostanza aggravante generica.

Article 53 – Principles of sentencing:

3(1). *Commission of a crime on the grounds of race, colour, language, sex, sexual orientation, gender identity, age, religion, political or other belief, disability, citizenship, national, ethnic or social origin., material status or rank, place of residence or other discriminatory grounds shall constitute an aggravating circumstance for all the relevant crimes provided for by this Code.*

- Grecia. L'art. 79, comma 3 del codice penale prevede una circostanza aggravante generica.

Article 79 – (General) aggravating circumstances:

(3) *In the assessment of the personality of the criminal, the Court weighs the degree of criminal disposal that the criminal expressed during the act. In order to diagnose in an accurate manner, the Court considers:*

a) the reasons which have led him to commit the crime, the cause and the purpose he sought; (b) his character and degree of development; (c) the individual and social circumstances and his previous life; (d) his conduct during the act and after the act, in particular the repentance he has shown and his willingness to remedy the consequences of his act. "The act of hatred of national, racial, religious or hate because of a different sexual orientation against the victim is an aggravating circumstance."

- Lituania. Il codice penale prevede una circostanza aggravante generica all'art. 60(12) ed una aggravante speciale dell'omicidio all'art. 129. L'art. 170 disciplina una fattispecie autonoma di reato caratterizzata dai motivi discriminatori: la formazione di attività di gruppi e associazioni volte a discriminare un gruppo di persone o incitare l'odio contro di esso.

Article 170 – Creation and Activities of the Groups and Organisations Aiming at Discriminating a Group of Persons or Inciting against It:

1. A person who creates a group of accomplices or an organised group or organisation aiming at discriminating a group of persons on grounds of sex, sexual orientation, race, nationality, language, descent, social status, religion, convictions or views or inciting against it or participates in the activities of such a group or organisation or finances or otherwise supports such a group or organisation

Article 60 – Aggravating Circumstances:

1. The following shall be considered as aggravating circumstances:

12) the act has been committed in order to express hatred towards a group of persons or a person belonging thereto on grounds of age, sex, sexual orientation, disability, race, nationality, language, descent, social status, religion, convictions or views.

Article 129 – Murder:

1. A person who murders another person shall be punished by imprisonment for a term of seven up to fifteen years.

2. A person who murders

13) in order to express hatred towards a group of persons or a person belonging thereto on grounds of age, sex, sexual orientation, disability, race, nationality, language, descent, social status, religion, convictions or views

shall be punished by imprisonment for a period of eight up to twenty years or by life imprisonment.

- Kosovo. L'art. 74 (2.12) prevede una circostanza aggravante generica all'interno del capitolo dedicato alla commisurazione della pena. Nella parte speciale figura all'art. 333 una aggravante speciale del danneggiamento.

Article 74 – General rules on mitigation or aggravation of punishments:

2. *When determining the punishment the court shall consider, but not be limited by, the following aggravating circumstances:*

2.12. *if the criminal offence is committed against a person, group of persons or property because of ethnicity or national origin, nationality, language, religious beliefs or lack of religious beliefs, color, gender, sexual orientation, or because of their affinity with persons who have the aforementioned characteristics;*

Article 333 – Destruction or damage of property:

4. *When the criminal offence provided for in paragraph 1 of this Article is committed because of bias towards nationality, language, religious belief or lack of religious belief, color of skin, gender, sexual orientation, or because of their affinity with persons who have one the aforementioned protected characteristics, the perpetrator of the criminal offence shall be punished by imprisonment of up to three (3) years.*

- Serbia. Cfr. art. 54a del Codice penale serbo: *Special circumstances for determination of sentence for hate crime. If a criminal offence is committed from hate based on [...] sex, sexual orientation or gender identity of another, the court shall consider such circumstance as aggravating except when it is not stipulated as a feature of the criminal offence.*

- Slovacchia. L'art. 140 contiene la definizione del concetto di *specific motivation*, prevedendo, per quanto qui interessa, che *specific motivation shall mean that a criminal offence was committed (...) d) with the intention to publicly incite to violence or hatred directed*

against a group of persons or individuals because of their [...] gender, if it is a pretext for threatening to the foregoing considerations, (...) f) because of [...] or hatred caused by the [...] sexual orientation. Il codice penale, poi, contiene una serie di disposizioni nelle quali si prevede che determinati reati debbano soggiacere a una pena più grave qualora siano stati determinati da tale *specific motivation*.

- Regno Unito. Il Criminal Justice Act 2003 ora prevede, alla sect. 146 (*Increase in sentences for aggravation related to disability, sexual orientation or transgender identity*) *aumenti di pena nel caso in cui: (a)that, at the time of committing the offence, or immediately before or after doing so, the offender demonstrated towards the victim of the offence hostility based on: (i)the sexual orientation (or presumed sexual orientation) of the victim, [...] iii)the victim being (or being presumed to be) transgender, or (b)that the offence is motivated (wholly or partly) (i)by hostility towards persons who are of a particular sexual orientation, [...] (iii)by hostility towards persons who are transgender (e si precisa che In this section references to being transgender include references to being transsexual, or undergoing, proposing to undergo or having undergone a process or part of a process of gender reassignment).*

- Stati Uniti. Il riferimento è 18 U.S. Code § 249 – Hate crime acts: (2) *Offenses involving actual or perceived religion, national origin, gender, sexual orientation, gender identity, or disability.* (A) *In general.—Whoever, whether or not acting under color of law, in any circumstance described in subparagraph (B) or paragraph (3), willfully causes bodily injury to any person or, through the use of fire, a firearm, a dangerous weapon, or an explosive or incendiary device, attempts to cause bodily injury to any person, because of the actual or perceived [...] gender, sexual orientation, gender identity [...] of any person— (i) shall be imprisoned not more than 10 years, fined in*

accordance with this title, or both; and (ii) shall be imprisoned for any term of years or for life, fined in accordance with this title, or both, if (I) death results from the offense; or (II) the offense includes kidnapping or an attempt to kidnap, aggravated sexual abuse or an attempt to commit aggravated sexual abuse, or an attempt to kill.

- Danimarca. Il codice penale danese prevede all'art. 266b una particolare variante di istigazione alla violenza aggravata da motivi di odio legati a razza, colore, origine nazionale o etnica, religione o inclinazione sessuale.

§ 266 a:

Any person who, in circumstances other than those covered by Section 136 or 266

of this Act, makes public statements aimed at provoking acts of violence or destruction shall be liable to a fine or to imprisonment for any term not exceeding one year.

§ 266 b:

(1) Any person"who, publicly or with the intention of wider dissemination, makes a statement or imparts other information by which a group of people are threatened, insulted or degraded on account of their race, colour, national or ethnic origin, religion, or sexual inclination shall be liable to a fine or to imprisonment for any term not exceeding two years.

(2) In determining the punishment it shall be considered a particularly aggravating circumstance if the conduct is of a propagandistic nature.

- Finlandia. Nel codice penale finlandese sono aggravanti generiche contemplate al Chapter 6, Section 5; l'aggravante della diffamazione è contemplata anche per la *corporate criminal liability* al Section 13; Nel Chapter 47, Section 3 figura la discriminazione in ambito lavorativo.

Section 5 – Grounds increasing the punishment (564/2015):

(1) The following are grounds for increasing the punishment:

(4) commission of the offence for a motive based on race, skin colour, birth status, national or ethnic origin, religion or belief, sexual orientation or disability or another corresponding grounds.

Section 13 – Corporate criminal liability (511/2011):

The provisions on corporate criminal liability apply to aggravated defamation when a motive for the offence was race, skin colour, birth status, national or ethnic origin, religion or belief, sexual orientation or disability or other corresponding grounds.

Section 3 - Work discrimination (885/2009):

An employer, or a representative thereof, who when advertising for a vacancy or selecting an employee, or during employment without an important and justifiable reason puts a applicant for a job or an employee in an inferior position

(1) because of race, national or ethnic origin, nationality, colour, language, sex, age, family status, sexual preference, inheritance, disability or state of health, or

(2) because of religion, political opinion, political or industrial activity or a comparable circumstance shall be sentenced for work discrimination to a fine or to imprisonment for at most six months.

● Francia. Il codice penale francese prevede una aggravante speciale per le lesioni motivate dalla disabilità o dall'identità sessuale.

Article 222.12:

The offence defined under Article 222-11 is punished by five years' imprisonment and a fine of €75,000 where it is committed:

(2) against a person whose particular vulnerability, due to age, sickness or infirmity, to a physical or psychological disability or to pregnancy, is apparent or known to the perpetrator;

(Ster) because of the sexual orientation of the victim;

Altri ordinamenti, invece, ricorrono alla previsione di autonome fattispecie penali, dedicate al compimento di atti di discriminazione.

- Monaco. La legge n. 1229/2005, relativa alla libertà di espressione pubblica, all'interno del titolo rubricato "*Provocation aux crimes et délits*" (a sua volta all'interno del *Chapitre - II Des infractions commises par la voie de la presse ou par tout autre moyen d'expression publique*), punisce, all'art. 16, chiunque provochi all'odio o alla violenza *à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison [...] de leur orientation sexuelle*.
- Paesi Bassi. Nel codice penale olandese alla Sez. 137c punisce *any person who in public, either verbally or in writing or through images, intentionally makes an insulting statement about a group of persons because of their [...] hetero or homosexual orientation*. La Sez. 137d punisce, invece, *any person who publicly, either verbally or in writing or through images, incites hatred of or discrimination against persons or violence against their person or property because of their [...] hetero or homosexual orientation*. La Sez. 137e punisce *any person who, for any reason other than the provision of factual information: 1°. makes public a statement which he knows or should reasonably suspect to be insulting to a group of persons because of their [...] hetero or homosexual orientation, e chi incites hatred of or discrimination against persons or violence against their person or property because of their [...] hetero or homosexual orientation; 2°. sends or distributes, without request, an object which he knows or should reasonably suspect to contain such a statement to another person, or has such object in store for public disclosure or distribution*. Infine, la Sez. 137f punisce *any person who takes part in, or who extends financial or other material support to activities, aimed at discrimination against persons because of their [...] hetero or homosexual orientation [...]*. In tutte queste

ipotesi si prevede altresì che la pena sia aggravata se *the offence is committed by a person who makes a profession or habit of it or by two or more persons in concert*. Il compimento di atti discriminatori privi del connotato della violenza è punito, invece, nella Sez. 429quater, ove si punisce *any person who, in the discharge of his office, practice of a profession or in conducting a business discriminates against persons on the grounds of their sex or their [...] hetero- or homosexual orientation*.

- Svizzera. Dic. 2018: il Parlamento ha approvato la modifica dell'art. 261bis che, secondo la formulazione redatta dal promotore Mathias Reyand ora recita: *Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone [...] per il loro orientamento sessuale; chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente una persona o un gruppo di persone [...] per il loro orientamento sessuale; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone [...] per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità; chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, [...] per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.*

- Lituania. Il codice penale prevede una circostanza aggravante generica all'art. 60(12) ed una aggravante speciale dell'omicidio all'art. 129. L'art. 170 disciplina una fattispecie autonoma di reato caratterizzata dai motivi discriminatori: la formazione di attività di

gruppi e associazioni volte a discriminare un gruppo di persone o incitare l'odio contro di esso.

Article 170 – Creation and Activities of the Groups and Organisations Aiming at Discriminating a Group of Persons or Inciting against It:

1. A person who creates a group of accomplices or an organised group or organisation aiming at discriminating a group of persons on grounds of sex, sexual orientation, race, nationality, language, descent, social status, religion, convictions or views or inciting against it or participates in the activities of such a group or organisation or finances or otherwise supports such a group or organization. shall be punished by a fine or by restriction of liberty or by arrest or by imprisonment for a term of up to one year.

● Ungheria. La Section 216 prevede una autonoma fattispecie di reato qualificata come “Violenza contro un membro della comunità”.

Section 216 – Violence Against a Member of the Community:

(1) Any person who displays an apparently anti-social behavior against others for being part, whether in fact or under presumption, of a national, ethnic, racial or religious group, or of a certain societal group, in particular on the grounds of disability, gender identity or sexual orientation, of aiming to cause panic or to frighten others, is guilty of a felony punishable by imprisonment not exceeding three years.

(2) Any person who assaults another person for being part, whether in fact or under presumption, of a national, ethnic, racial or religious group, or of a certain societal group, in particular on the grounds of disability, gender identity or sexual orientation, or compels him by force or by threat of force to do, not to do, or to endure something, is punishable by imprisonment between one to five years.

(3) The penalty shall be imprisonment between two to eight years if violence against a member of the community is committed:

- a) *by displaying a deadly weapon;*
- b) *by carrying a deadly weapon;*
- c) *by causing a significant injury of interest; d) by tormenting the aggrieved party;*
- e) *in a gang; or*
- f) *in criminal association with accomplices.*

(4) *Any person who engages in the preparation for the use of force against any member of the community is guilty of a misdemeanor punishable by imprisonment not exceeding two years.*

• Lussemburgo. La legge 3 giugno 2016 ha introdotto, all'interno del Titolo VIII dedicato ai delitti contro la persona, nel Capitolo VI, su "Razzismo, revisionismo e altre forme di discriminazione" è prevista una autonoma fattispecie di reato.

Art. 454:

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l'origine, de la couleur de peau, du sexe, de l'orientation sexuelle, du changement de sexe, de la situation de famille, de leur âge, de l'état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés.

Art. 457-1:

Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement:

- 1) quiconque, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, incite aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454;*
- 2) quiconque appartient à une organisation dont les objectifs ou les activités consistent à commettre l'un des actes prévus au paragraphe 1) du présent article;*
- 3) quiconque imprime ou fait imprimer, fabrique, détient, transporte, importe, exporte, fait fabriquer, importer, exporter ou transporter, met en circulation sur le territoire luxembourgeois, envoie à partir du territoire luxembourgeois, remet à la poste ou à un autre professionnel chargé de la distribution du courrier sur le territoire luxembourgeois, fait transiter par le territoire luxembourgeois, des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, affiches, photographies, films cinématographiques, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image, de nature à inciter aux actes prévus à l'article 455, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté, en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454.*

La confiscation des objets énumérés ci-avant sera prononcée dans tous les cas.

Art. 457-2. (L. 19 juillet 1997):

Lorsque les infractions définies à l'article 453 ont été commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des

personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminées, les peines sont de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 37.500 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 457-3. (L. 13 février 2011):

(1) Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou de l'une de ces peines seulement celui qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, a contesté, minimisé, justifié ou nié l'existence d'un ou de plusieurs crimes contre l'humanité ou crimes de guerre tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction luxembourgeoise, étrangère ou internationale.

(2) (L. 27 février 2012) Est puni des mêmes peines ou de l'une de ces peines seulement celui qui, par un des moyens énoncés au paragraphe précédent, a contesté, minimisé, justifié ou nié l'existence d'un ou de plusieurs génocides tels qu'ils sont définis par l'article 136bis du Code pénal, ainsi que des crimes contre l'humanité et crimes de guerres, tels qu'ils sont définis aux articles 136ter à 136quinquies du Code pénal et reconnus par une juridiction luxembourgeoise ou internationale.

Art. 457-4. (L. 19 juillet 1997):

Dans les cas prévus aux articles 455, 456, 457-1, 457-2 et 457-3, les coupables pourront de plus être condamnés à l'interdiction des droits conformément à l'article 24.

Infine, altri ordinamenti ancora predispongono congiuntamente circostanze aggravanti e specifiche fattispecie di reato:

- Malta. All'interno del titolo "*Crimes against the public peace*" il codice penale di Malta prevede agli artt. 82A e 82C due autonome fattispecie, che puniscono, sostanzialmente, l'*hate speech* e il negazionismo, motivati (anche) con riferimento a *gender, gender identity, sexual orientation*. In aggiunta a ciò l'art. 83B prevede una circostanza aggravante comune, applicabile *when the offence is aggravated or motivated, wholly or in part by hatred against a person or a group, on the grounds of gender, gender identity, sexual orientation [...]* e l'art. 222A prevede invece una circostanza aggravante speciale, riferita ai delitti dolosi contro la persona, nel caso in cui, per l'appunto, l'offesa sia stata motivata da ragioni discriminatorie, includendovi anche questioni di genere, identità di genere, e orientamento sessuale.
- Montenegro. Il codice penale di Montenegro include, all'art. 42a, l'odio fondato su *sex, sexual orientation or gender identity*, tra le circostanze aggravanti comuni; inoltre, all'art. 159 punisce *Anyone who [...] on the grounds of the differences with respect to his [...], sex, [...] denies or restricts to another person his human rights and freedoms provided for by the Constitution, laws or other regulations or general legal acts or ratified international treaties or, on the grounds of such differences, grants privileges or exemptions*, prevedendo un aggravamento di pena nel caso in cui l'atto sia compiuto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
- Norvegia. Il codice penale norvegese si segnala perché alla Sez. 77 lett. i) include tra le circostanze aggravanti il fatto che il reato fosse *motivated by a person's [...] homosexual orientation*. Inoltre, il fatto che il reato sia stato commesso perché motivato dall'orientamen-

to (omo)sexuale della vittima, costituisce circostanza aggravante speciale dei reati di *threats* (s. 264), *physical assault* (s. 272), *bodily harm* (s. 274), *vandalism* (s. 352). In aggiunta a ciò, il riferimento alla discriminazione fondata sul genere o sull'orientamento sessuale si presenta quale elemento costitutivo in un notevole numero di fattispecie di parte speciale. A tal proposito, l'art. 174, rubricato *Torture*, punisce *any public official who causes another person injury or serious physical or mental pain [...] c) because of such person's [...] homosexual orientation [...] or gender*. L'art. 185, rubricato *Hate Speech*, punisce *any person who with intent or gross negligence publicly makes a discriminatory or hateful statement* e *any person who in the presence of others, with intent or gross negligence, makes such a statement to a person affected by it* e si precisa che «discriminatory or hateful statement» means threatening or insulting a person or promoting hate of, persecution of or contempt for another person based on his or her [...] c) homosexual orientation. L'art. 186, rubricato *Discrimination*, punisce *any person who in a commercial or similar activity refuses a person goods or services* e *any person who refuses a person access to a public performance, display or other gathering on the terms that apply to other persons* se tale condotta risulta motivata *on the person's c) homosexual orientation*.

- Portogallo. Il fatto che la condotta sia stata determinata dal sesso o dall'orientamento sessuale della vittima costituisce circostanza aggravante speciale del reato di omicidio (art. 132). Inoltre, l'art. 240 punisce espressamente la *Discriminazione*, consistente nella costituzione, partecipazione, finanziamento, etc. ad associazioni finalizzate alla propaganda organizzata e incitamento alla discriminazione, all'odio, alla violenza contro persone o gruppi di persone, in ragione – tra gli altri – del sesso o dell'orientamento sessuale; analogamente si punisce chi, per le medesime ragioni, in pubblico o mediante scritti destinati ad essere diffusi, provoca atti di violenza,

diffama o ingiuria, negando crimini di guerra etc.; minaccia, con lo scopo di incitare alla discriminazione.

- Romania. Il riferimento alla discriminazione per ragioni di genere e di orientamento sessuale si ritrova all'art. 77, elencato tra le circostanze aggravanti comuni (*h) the offense was committed for reasons related to [...] gender, sexual orientation*). Inoltre, nella fattispecie di abuso di ufficio all'art. 297 si prevede espressamente che si punisca *the action of a public servant who, while exercising their professional responsibilities, limits the exercise of a right of a person or creates for the latter a situation of inferiority on grounds of [...] gender, sexual orientation*.
- San Marino. L'art. 90 (Particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione) include anche il fatto che il colpevole abbia agito *per finalità di discriminazione legata all'orientamento sessuale*. Inoltre, l'art. 179-bis (Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere) punisce chiunque [...] incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi [...] legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere, ovvero incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi [...] legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere.
- Spagna. L'art. 22 del codice penale spagnolo include tra le circostanze aggravanti comuni (n. 4) *Cometer el delito por [...] u otra clase de discriminación referente a [...], su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género*. L'art. 314 punisce *los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona* anche qualora tale discriminazione sia motivata anche sulla base di *sexo, orientación sexual*. Inoltre, all'interno del *Capítulo IV De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales*

y libertades públicas. Sección 1.^a De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución sono puniti:

Art. 510 co. 1:

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de [...] sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género [...];

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos [...] u otros referentes a [...] su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género.[...]

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por motivos [...] u otros referentes a [...] su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, [...] cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mismos.

Art. 510 co. 2:

a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos [...] u otros referentes a [...] su sexo, orientación o

identidad sexual, por razones de género, [...] o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos.

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos [...] u otros referentes a [...] su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, [...], o a quienes hayan participado en su ejecución. Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos.

Art. 510 co. 3:

Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.

Art. 510 co. 4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.

Art. 511. 1:

Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo

público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su [...] sexo, orientación sexual, por razones de género. 2. Las mismas penas serán aplicables cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por razón de su [...] sexo, orientación sexual, por razones de género.

Art. 512:

Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga derecho por razón de su [...] sexo, orientación sexual, por razones de género, [...] incurrirán en la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio e inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre por un periodo de uno a cuatro años.

Art. 515. Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración: [...] 4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de [...] su sexo, orientación sexual.

- Svezia. Il Cap. 29 Sez. 2 include tra le circostanze aggravanti il fatto che il reato fosse motivato dall'orientamento sessuale, dall'identità o dall'espressione *transgender* o altra circostanza simile della vittima; il Cap. 18 Sez. 8 punisce l'*hate speech* anche se basato su orientamento sessuale, identità di genere o *transgender* (mod. 2018). Se già dal 1987 la Svezia predisponeva una tutela penale contro le discriminazioni fondate sull'omosessualità (poi modificato con 'orientamento sessuale'), nel 2003 si è esteso anche all'orientamento sessuale l'ambito di applicazione del reato di *hate speech*; infine, è entrata in vigore il 1 gennaio 2019 la riforma che ha esteso tali forme di tutela anche ai soggetti *transgender*.

- Belgio. È prevista in primo luogo una definizione di discriminazione alla Section 90quater.

Section 90quater:

“Discrimination” or “to discriminate against” shall be understood to mean any distinction, exclusion, restriction or preference which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the field of politics or economics, in social or cultural matters or any other area of social life.

La Section 137c prevede una fattispecie speciale di diffamazione rivolta a gruppi di persone in ragione della loro razza, religione, credo e orientamento omo-eterosessuale. La pena prevista è fino ad 1 anno di reclusione o una multa di terza categoria. La pena è aumentata se la condotta diffamatoria ha il carattere dell’abitudine.

Section 137c:

1. Any person who in public, either verbally or in writing or through images, intentionally makes an insulting statement about a group of persons because of their race, religion or beliefs, their hetero- or homosexual orientation or their physical, mental or intellectual disability, shall be liable to a term of imprisonment not exceeding one year or a fine of the third category.

2. If the offence is committed by a person who makes a profession or habit of it or by two or more persons in concert, a term of imprisonment not exceeding two years or a fine of the fourth category shall be imposed.

- Canada. Nella sezione dedicata alla “Hate Propaganda”, sono punite le condotte di “promozione del genocidio” (Section 318) e “pubblico incitamento all’odio” (Section 319) rivolte ad un “gruppo identificato” per colore, razza, religione, origine nazionale o etnica, età, sesso, orientamento sessuale, identità o espressione di genere o disabilità mentale o fisica.

È prevista, in via generale, nella Parte dedicata alla commisurazione della pena (Section 718.2), un'aggravante generica là dove l'offesa sia motivata da pregiudizio o motivi di odio basati su razza, origine nazionale o etnica, lingua, colore, religione, sesso, età, disabilità mentale o fisica, orientamento sessuale o identità o espressione di genere, o su qualsiasi altro fattore simile.

Section 718.2:

A court that imposes a sentence shall also take into consideration the following principles:

(a) a sentence should be increased or reduced to account for any relevant aggravating or mitigating circumstances relating to the offence or the offender, and, without limiting the generality of the foregoing,

(i) evidence that the offence was motivated by bias, prejudice or hate based on race, national or ethnic origin, language, colour, religion, sex, age, mental or physical disability, sexual orientation, or gender identity or expression, or on any other similar factor.

Section 318:

identifiable group means any section of the public distinguished by colour, race, religion, national or ethnic origin, age, sex, sexual orientation, gender identity or expression, or mental or physical disability.

- Croazia. Nella sezione dedicata ai Delitti contro la Repubblica croata, l'art. 151a prevede il reato di pubblica esaltazione di fascismo, nazismo o altra forma di totalitarismo o ideologia e promozione di razzismo e xenofobia. La fattispecie contempla anche la diffusione di materia promozionale che inneggi all'odio alla discriminazione o alla violenza contro qualsiasi individuo o gruppo in base a razza, colore, sesso, preferenza sessuale, origine nazionale o etnica, religione, credo politico o di altro tipo, o per tali scopi.

Article 151a – Extolling of Fascist, Nazi and Other Totalitarian States and Ideologies or Promoting of Racism and Xenophobia:

Whoever produces, sells, imports or exports through a computer network or in any other way makes available to the public promotional materials glorifying fascist, Nazi and other totalitarian states, organizations and ideologies which advocate, promote or incite to hatred, discrimination or violence against any individual or group on the basis of race, color, gender, sexual preference, national or ethnic origin, religion, political or other beliefs, or for such purposes possesses large quantities of these promotional materials, shall be punished by a fine or by imprisonment not exceeding one year.

Anche l'approfondimento del panorama comparatistico suggerisce talune conclusioni di sintesi, rispetto alla possibile configurazione dell'intervento normativo di cui si discute:

1. Necessità di precisione terminologica circa l'ambito delle discriminazioni cui fornire tutela penale. Come già sottolineato con riferimento alle proposte di riforma elaborate nell'ordinamento italiano, anche in una prospettiva comparatistica si può riscontrare notevole variabilità: ora si richiama soltanto il sesso, ora l'omosessualità, ora l'orientamento sessuale, o l'identità sessuale o ancora il *gender*, la *gender identity*, la *transgender identity* (peraltro con una molteplicità di potenziali combinazioni). Con specifico riferimento alla disabilità, talora si richiama la presenza di un handicap, talaltra il riferimento è a *physical, mental or intellectual disability*, o ancora *impaired/reduced functional ability/capacity* o, infine, infermità.

2. Necessità di valutazioni di politica criminale nella scelta tra i diversi modelli che il panorama comparatistico offre:

a. Circostanza aggravante

i. Comune

ii. Speciale (di delitti contro la persona, contro il patrimonio, del reato di abuso d'ufficio)

b. Fattispecie autonoma

- i. Provocazione e incitamento all'odio o alla violenza (con o senza il requisito dell'effettivo verificarsi della violenza a seguito della provocazione);
- ii. Propaganda di ideologie e diffusione di idee discriminatorie, negazione di crimini motivati dalla discriminazione;
- iii. Affermazioni, avente carattere pubblico, mediante parole, scritti, immagini, etc., tali da ledere la dignità umana e discreditare/ingiuriare/diffamare/discriminare un gruppo di persone.
- iv. Compimento di concreti atti di discriminazione (ma privi del requisito della violenza); negazione di diritti o libertà o, al contrario, concessione di indebiti privilegi, se motivate da ideologie discriminatorie:
 - 1) nell'esercizio di una professione, di un'attività commerciale
 - 2) nell'esercizio di una pubblica funzione.

6. Riflessioni conclusive

Alla luce delle precedenti considerazioni, le opzioni politico-criminali in ordine alla formalizzazione giuridica dei delitti motivati da discriminazioni basate sull'identità di genere e sulle disabilità possono essere sinteticamente individuate sulla base dei seguenti modelli:

- 1) Modello circostanziale puro: prevedere una circostanza aggravante generale (ipotizzando, ad esempio, una novella dell'art. 61 c.p.) applicabile a qualsivoglia delitto se motivato da intenti discriminatori come appena descritti e, in ipotesi, circostanze aggravanti speciali nell'ambito della categoria dei delitti contro la persona con particolare riguardo per quelli a base violenta.

- 2) Modello autonomo puro: prevedere fattispecie autonome costruite sulla base della descrizione di comportamenti espressamente ed elettivamente motivati da intenti discriminatori basati sul genere o sulla disabilità. In questo caso potrebbe ipotizzarsi l'introduzione nel Titolo XII di un autonomo Capo dedicato ai delitti in oggetto che raccolga tutte le ipotesi altrimenti sparse nell'ambito di Sezioni "not focused" del Titolo medesimo.
- 3) Modello misto: prevedere sia ipotesi di reato autonomo sia circostanze aggravanti (generali o speciali) espressamente dedicate alla repressione delle condotte motivate da intenti discriminatori.

La scelta tra i predetti modelli non pare, dunque, scevra da valutazioni, per così dire, "metagiuridiche". L'adozione di un modello circostanziale puro, infatti, parrebbe quella, per così dire, più "minimale" a differenza di una scelta, sicuramente più drastica e impegnativa dal punto di vista politico-criminale, di un Capo autonomo del Titolo XII da dedicare ai delitti fondati su discriminazioni basate sull'identità di genere o l'orientamento sessuale. Questione metodologica comune a tutte le opzioni ora proposte è, infine, quella della riflessione sull'opportunità di introdurre, come pure suggerito da alcuni esempi sia *de iure condito* sia *de iure condendo*, una definizione generale dell'intento discriminatorio o di lasciarne al prudente apprezzamento del giudice accertamento e valutazione sulla base delle circostanze del caso concreto e con la sensibilità multidisciplinare che questo Convegno ha contribuito a promuovere.

Bibliografia

- T. Brudholm, *Crimini dell'odio e diritti umani*, in F. Sciacca (a cura di), *Giustizia globale. Problemi e prospettive*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, pp. 89-110.
- D. Borrillo, *Omofobia. Storia e critica di un pregiudizio*. Edizioni Dedalo.

- E. Dolcini, *Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1, 7ss.
- E. Dolcini, *Omofobia e legge penale note a margine di alcune recenti proposte di legge*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1, 24 ss.
- E. Dolcini, *Di nuovo affossata una proposta di legge sull'omofobia*, in *Dir. pen. e proc.*, 2011, 11, 1393 ss.
- J. Garland, N. Chakraborti, *Divided by a common concept? Assessing the implications of different conceptualizations of hate crime in the European Union*, in *European Journal of Criminology*, 2012, 9(1) 38-51.
- P. Godzisz, G. Viggiani, *Running through Hurdles: Obstacles in the Access to Justice for Victims of Anti-LGBTI Hate Crimes*, Lambda Warsaw, 2018.
- L. Goisis, *Omofobia e diritto penale: profili comparatistici*, in DPC, 2012.
- G. Pavich, A. Bonomi, *Reati in tema di discriminazione: il punto sull'evoluzione normativa recente, sui principi e valori in gioco, sulle prospettive legislative e sulla possibilità di interpretare in senso conforme a costituzione la normativa vigente*, in DPC, 2013.
- G. Puglisi, *La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l'eguaglianza, tra aporie strutturali e alternative alla pena detentiva*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 3, 1325 ss.
- G. Riccardi, *Omofobia e legge penale. Possibilità e limiti dell'intervento penale*, in DPC, 2013.
- M. Venturoli, *La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria "a geometria variabile" del diritto penale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 2, 553 ss.;
- M.M. Winkler, Gabriele Strazio. *L'abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e legislatori*, il Saggiatore (pagg. 107-130).
- A.R. Phelps, *Gender-Based War Crimes: Incidence and Effectiveness of International Criminal Prosecution*, 12 Wm. & Mary J. Women & L. 499 (2006), <http://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol12/iss2/11>.
- A.M. Higgins, Comment, *"Else We Are Condemned to Go from Darkness to Darkness" Victims of Gender-Based War Crimes and the Need for Civil Redress in U.S. Courts*, 70 UMKC L. REV. 677, 679 (2002) rileva come lo stupor, in particolare, debba configurarsi come "una sistematica e deliberata arma di guerra".
- T.R. Karkera, Comment, *The International Criminal Court's Protection of Women: The Hands of Justice at Work*, 12 am. u. j.gender soc. poly &l. 197, 202 (2003).

- G. Werle, *Diritto dei crimini internazionali*, Bologna, 2009.
- A. Merli, *Violenza di genere e femminicidio*, in *penalecontemporaneo.it*, 2015, 13 ss.
- K.D. Askin, *Developments in International Criminal Law: Sexual Violence in Decisions and Indictments of the Yugoslav and Rwandan Tribunals: Current Status*, 93 AM. J. INTL L. 97, 109 (1999).
- V. Oosterveld, *The ICC Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes: A Crucial Step for International Criminal Law*, 24 Wm. & Mary J. Women & L. 443 (2018), <https://scholarship.law.wm.edu/wmjowl/vol24/iss3/2>.